

## ATTUALITÀ

---

**LORENZO PULITO**

### **Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. “Riforma Cartabia”**

La c.d. “Riforma Cartabia” mira ad introdurre nel nostro ordinamento una disciplina organica della giustizia riparativa e a mutare i paradigmi tradizionali del processo penale.

Quello minorile, in particolare, ha rappresentato un sapiente laboratorio in cui si sono sviluppate prassi virtuose di *restorative justice*, che, grazie alla base legale, potranno ora essere messe “a sistema”.

*Restorative justice and juvenile trial in the perspectives of the so-called “Cartabia Reform”.*

*The so-called “Cartabia Reform” aims at introducing an organic discipline for the restorative justice into our system and at changing the traditional paradigms of the criminal process. In particular, the juvenile trial represented a masterly laboratory in which virtuous practices of restorative justice have been developed. Thanks to the legal basis currently available, these practices can now be implemented.*

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive. - 2. Minori e giustizia riparativa nell’incessante attività sollecitatoria sovranazionale. - 3. Gli spazi di innesto della giustizia riparativa in ambito minorile. - 4. I tentativi (naufragati) di introdurre la mediazione penale nel processo minorile. - 5. Giustizia riparativa minorile: profili comparatistici. - 6. I criteri della legge delega 134/2021 e le prospettive di attuazione. - 7. Ambito soggettivo e oggettivo. - 8. L’apparato garantistico. - 9. Giustizia riparativa *in action*: formazione e servizi. - 10. Considerazioni conclusive.

1. *Considerazioni introduttive.* Se c’è un fronte più che mai attuale che può contribuire all’edificazione di una giustizia a misura di minore questo è proprio quello della giustizia riparativa<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Senza pretesa di esaustività, nel rinviare alle note successive per ulteriori riferimenti, si v. sulla giustizia riparativa, prima della l. n. 134 del 2021: BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1, 96 ss.; BONINI, *La deflazione virtuosa: intersezioni tra riti negoziali e restorative justice*, in *Istanze di deflazione tra coerenza dogmatica, funzionalità applicativa e principi di garanzia*, a cura di De Francesco, Gargani, Marzaduri, Notaro, Torino, 2019, 75 ss.; BOUCHARD, MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Milano, 2005; BRAITHWAITE, *Crime, Shame, Reintegration*, Cambridge, 1989; CARTABIA, CERETTI, *Un’altra storia inizia qui*, Firenze-Milano, 2020; CAVALLA, in *Funzione della pena e terzietà del giudice nel confronto tra teoria e prassi*, a cura di Manzin, Trento, 2002, 143 ss.; CERETTI, MANNOZZI, *Slide: la giustizia riparativa*, in «Omicron/29», novembre-dicembre, 2000, 4 ss.; CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015; CORTI, *Giustizia riparativa e violenza domestica in Italia: quali prospettive applicative?*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, 9, 5; DALLA BONTÀ, MATTEVI, *Conciliazione, mediazione e deflazione nel procedimento davanti al giudice di pace. Esperienze euroregionali*, a cura di Id., Trento, 2020; D’AMATO, *La giustizia riparativa tra istanze di legittimazione ed esigenze di politica criminale*, in *questa Rivista*, 2018, 1, 1 ss.; DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell’illecito*, in *Leg. pen.*, 1° giugno 2021; DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 gennaio 2019, 1 ss.; DONINI, *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in *Quest. giust.*, 29 ottobre 2020; ID., *Il delitto riparato*:

Ispirata ai principi internazionali e alle buone prassi già da tempo disponibili in altri paesi, la giustizia riparativa – che costituisce il più innovativo capitolo della c.d. “Riforma Cartabia” – rappresenta nel nostro paese una realtà sviluppata in via sperimentale almeno da quando è stato istituito il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e, dunque, soprattutto in ambito minorile, «settore sfidante» per il legislatore e per tutti coloro che operano

---

*una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. contemp.*, *Riv. Trim.*, 2015, 2, 236 ss.; ID., *Per una concezione post-riparatoria della pena*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2013, 1162 ss.; EUSEBI, *Covid-19 ed esigenze di rifondazione della giustizia penale*, in *www.sistemapenale.it*, 13 gennaio 2021, 1 ss.; ID., *Una giustizia diversa*, a cura di ID., Milano, 2015; ID., *La Chiesa e il problema della pena*, Brescia, 2014; ID., *Dibattiti sulle teorie della pena e “mediazione”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 3, 811; FIANDACA, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in *www.sistemapenale.it*, 28 novembre 2020, 1 ss.; FORNASARI, MATTEVI, *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, a cura di ID., Trento, 2019; GALGANI, *Il paradigma della giustizia riparativa in executivis: potenzialità negletta o utopia?*, in *Carceri: materiali per la riforma*, a cura di Giostra, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 giugno 2015, 205 ss.; LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018; MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l’attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, in *www.disCrimen.it*, 23 aprile 2020; EAD., *Pena commisurata, pena patteggiata, pena da eseguire: il contributo reale e potenziale della giustizia riparativa*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di Paliero, Viganò, Basile, Gatta, vol. II, Milano, 2018, 607 ss.; EAD., *Il documento finale degli “Stati Generali dell’Esecuzione Penale” in materia di giustizia riparativa*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 5, 565 ss.; EAD., *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine “giustizia riparativa” e delle sue origini storico-dogmatiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2015, 1, 137 ss.; EAD., *Pena e riparazione: un binomio non irriducibile*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. II, *Teoria della pena, teoria del reato*, a cura di Dolcini e Paliero, Milano, 2006, 1129 ss.; EAD., *Mediazione e diritto penale*, a cura di Ead., Milano, 2004; EAD., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003; EAD., *Collocazione sistematica e potenzialità dellattive della mediazione penale*, in *Meritevolezza di pena e logiche dellattive*, a cura di De Francesco e Venafro, Torino, 2002, 117 ss.; MANNOZZI, LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, a cura di ID., Torino, 2017; MANNOZZI, LODIGIANI, *Giustizia riparativa*, a cura di ID., Bologna, 2015; MANNOZZI, LODIGIANI, *Formare al diritto e alla giustizia: per una autonomia scientifico-didattica della giustizia riparativa in ambito universitario*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2014, 1, 133 ss.; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017; MAZZUCATO, *Appunti per una teoria dignitosa del diritto penale a partire dalla restorative justice*, in *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Tricase, 2010, 99 ss.; EAD., *Consenso alle norme e prevenzione dei reati*, Roma, 2006; MONZANI, DI MUZIO, *La giustizia riparativa*, Milano, 2018; PALAZZO, *Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, in *Pol. dir.*, 2017, 2, 349 ss.; PAVARINI, *Il “grottesco” della penologia contemporanea*, in *Diritto penale minimo*, a cura di Curi e Palombarini, Roma, 2002, 255 ss.; PERA, *Dialogo e modelli di mediazione*, a cura di ID., Padova, 2016; PICOTTI, SPANGHER, *Verso una giustizia penale “conciliativa”*, a cura di ID., Milano, 2002; PODESTÀ, MAZZUCATO, CATTANEO, *Storie di giustizia riparativa*, Bologna, 2017; REGGIO, *Giustizia dialogica*, Milano, 2010; RESTA E., *Il diritto fraterno*, Roma-Bari, 2002; SCAPARRO, *Il coraggio di mediare*, a cura di ID., Milano, 2001; VENAFRO, *Le condotte riparatorie tra deflazione e mediazione*, in *Istanze di deflazione*, cit., 69 ss.; VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipotrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma)*, in *www.sistemapenale.it*, 26 febbraio 2021, 1 ss.

nell'ambito della stessa: qui «alle difficoltà intrinseche del 'fare giustizia'», si aggiungono quelle «specifiche del 'fare giustizia' per e con le persone di minore età»<sup>2</sup>, consistenti nel condurle ad un avere un «ruolo costruttivo nella società»<sup>3</sup>.

La scelta della l. 27 settembre 2021, n. 134 di 'schiudersi' verso un modello di giustizia più costruttivo, liberante, responsabilizzante e dialogico dovrebbe favorire in misura sempre crescente la possibilità, per le persone di minore età coinvolte in un reato, di accedere a strumenti idonei per dare voce e spazio al conflitto, al suo bisogno di essere accolto e superato<sup>4</sup>, dopo essere stato affrontato in prima persona con coloro che ne sono stati toccati, in particolare le vittime, non di rado coetanee dei minorenni in conflitto con la legge<sup>5</sup>.

Nonostante la specificità della giustizia minorile rispetto a quella degli adulti, la legge delega — fatta eccezione per un inciso, volto a prevedere che l'informazione circa i servizi di giustizia riparativa disponibili siano rivolti, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale — non contiene particolari indicazioni a riguardo, quasi a lasciar intendere che la giustizia riparativa, a differenza di quella tradizionale, non necessiti di distinzioni in base ai soggetti che la sperimentano. Tuttavia, qualche distinguo risulta necessario.

*2. Minori e giustizia riparativa nell'incessante attività sollecitatoria sovranazionale.* L'adozione di modelli di giustizia riparativa, specialmente in ambito minorile, è da tempo sollecitata dalle fonti sovranazionali. Già nel 1924, in seno

---

<sup>2</sup> MAZZUCATO, *La giustizia riparativa per minorenni 'in conflitto con la legge'*, in *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta* dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Roma, 2018, 12. Il documento è in [www.garanteinfanzia.org](http://www.garanteinfanzia.org).

<sup>3</sup> Come recita l'art. 40 della Convenzione di New York, sulla quale v. il successivo paragrafo.

<sup>4</sup> ALBANO, *Introduzione*, in *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, cit., 7.

<sup>5</sup> La bibliografia in materia di giustizia conciliativa e ruolo della vittima nel processo penale è copiosa. Per un approfondimento della tematica si v., tra i tanti: BARGIS, BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di Id., Torino, 2017; BOUCHARD, *Sul protagonismo delle vittime. Dialogo con Tamar Pitch e Andrea Pugiotto*, in *Diritto penale e uomo*, 2 aprile 2019; CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1760 ss.; CORTESI, LA ROSA, PARLATO, SELVAGGI, *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, a cura di Id., Milano, 2015; DIDI, *Processo penale e paradigma riparativo. I nuovi orizzonti della tutela dell'interesse lesso*, Padova, 2022; LUPARIA, *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Id., Padova 2015; MANNA, *La vittima del reato «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, *Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, a cura di Dolcini e Paliero, Milano, 2006, 957 ss.; MUZZICA, *Il ruolo della vittima negli istituti riparativi*, in *Leg. pen.*, 22 novembre 2019; VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015.

alla Convenzione di Ginevra<sup>6</sup>, veniva formulato il primo invito a improntare la funzione giurisdizionale, in relazione al minore deviante, a finalità emendative e riabilitative.

La necessità di elaborare una più organica normativa in tema di procedure conciliative veniva espressa nelle *Regole Minime per l'Amministrazione della Giustizia minorile*<sup>7</sup>, con cui, nell'elevare l'imputato minorenni a titolare di diritti<sup>8</sup>, si incentivava il ricorso a misure il più possibile diversificate e flessibili, quali la *probation* e la mediazione penale<sup>9</sup>.

Altre fonti internazionali che hanno esortato i legislatori nazionali a introdurre sistemi alternativi di risoluzione dei conflitti sono rappresentate dalla Raccomandazione n. 20 contenente *Risposte sociali alla delinquenza minorile*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 17 settembre 1987, e dalla Raccomandazione n. 6 sulle *Reazioni sociali alla delinquenza minorile tra i giovani migranti*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 aprile 1988.

<sup>6</sup> Su cui DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile, profili giuridici, psicologici o sociali*, con la collaborazione di La Rosa e Palermo, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2005, 34.

<sup>7</sup> Approvate dal VI Congresso delle Nazioni Unite, svoltosi a Pechino nel 1985 e adottate con risoluzione dell'Assemblea Generale n. 40/33 del 29 novembre 1985. A riguardo SPIRITO, *Principi generali e direttive internazionali nel nuovo processo penale minorile*, in *Nel segno del minore. Psicologia diritto nel nuovo processo penale minorile*, a cura di De Cataldo Neuburger, Padova, 1990, 223.

<sup>8</sup> SAMBUCCO, *Mediazione e rito penale minorile. Tra dato normativo e prassi giudiziaria*, in *La vittima nel "nuovo mondo" della mediazione penale. Profili di un'assenza*, a cura di Valentini e Trapella, Roma, 2019, 36.

<sup>9</sup> Vasta la bibliografia sulla mediazione penale. Cfr. BONAFÈ SCHMITT, *La médiation: une justice douce*, Paris, 1992; CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Scritti in ricordo di Giandomenico Pisapia*, a cura di Id., vol. III, Milano, 2000, 717 ss.; FIANDACA, VISCONTI, *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, a cura di Id., Torino 2009; FIORIO, *Mediazione e processo penale*, in *Antigone: quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario - Mediare non punire*, 2008, 2, 42 ss.; GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo della mediazione penale*, in *Pena, riparazione, conciliazione. Diritto penale e giustizia riparativa nello scenario del terzo Millennio* (Atti del Convegno, Como, 13-14 maggio 2005), a cura di Mamozzi e Ruggeri, Varese, 2007, 71 ss.; GRANDI, *Mediazione e dellazione penale. Spunti per l'inquadramento di una relazione problematica*, in *Istanze di dellazione*, cit., 43 ss.; MOCICA, *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo*, in *Critica del Diritto*, 2004, 4, 344 ss.; MORINEAU, *La mediazione umanistica*, Trento, 2018; EAD., *Lo spirito della mediazione*, Milano, 2000; PALAZZO, BARTOLI, *La mediazione penale nel diritto italiano e internazionale*, a cura di Id., Firenze, 2011; PALIERO, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo* (Atti del Convegno, Urbino, 23, 24 settembre 2005), Milano, 2007, 111 ss.; PISAPIA, ANTONUCCI, *La sfida della mediazione*, a cura di Id., Padova, 1997; PISAPIA, *Prassi e Teoria della mediazione*, a cura di Id., Padova, 2000; PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile: spunti per una sintesi*, a cura di Id., Padova, 1998; SCARDACCIONE, BALDRY, SCALI, *La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella giustizia minorile*, Milano, 1998; VIANELLO, *Diritto e mediazione*, Milano, 2004.

La necessità di trattare i fanciulli mediante il ricorso a soluzioni alternative rispetto alle procedure giudiziarie è stata espressa – all’art. 40, § 1 – anche dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo*<sup>10</sup>, nonché dalla *Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori*, conclusa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77, che – all’art. 13 – ha incoraggiato «l’attuazione della mediazione».

Sebbene non focalizzato sui minori, occorre dare atto del percorso parallelamente compiuto a livello sovranazionale per promuovere – per lo più nella prospettiva delle vittime – la giustizia riparativa: sotto questo profilo, propulsiva risulta l’attività svolta dall’O.N.U. e dal Consiglio d’Europa, seppur attraverso l’emanazione di c.d. strumenti di *soft law*, a partire dalla Raccomandazione (85) 11, relativa alla *Posizione delle vittime nell’ambito del diritto e della procedura penale*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 28 giugno 1985, con cui si invitavano i governi degli Stati membri a potenziare «ogni serio sforzo riparativo» sul presupposto che il sistema tradizionale della giustizia penale anziché assolvere la funzione fondamentale di «soddisfare le esigenze e salvaguardare gli interessi della vittima», ne accresca la sofferenza.

Nella successiva Raccomandazione n. (99) 19, concernente la *Mediazione in materia penale*, approvata il 15 settembre 1999 a Strasburgo, veniva elaborato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un documento organico dedicato alla mediazione penale<sup>11</sup> che, oltre a definire l’istituto e delinearne alcuni tratti paradigmatici, sottolineava la necessità di adeguata formazione dei mediatori, formulando suggerimenti e raccomandazioni a riguardo.

Con la *Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia*, adottata nel corso del X Congresso delle Nazioni Unite sulla “Prevenzione del crimine ed il trattamento dei detenuti” tenutosi a Vienna nell’aprile 2000, si rilanciava l’impegno degli Stati ad introdurre «adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice». Una necessità – quella di sviluppare programmi di lavoro, ricerca, valutazione e scambi sulla misura – ribadì-

---

<sup>10</sup> Approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176. Sui principi della convenzione v. l’analisi di LONGOBARDO, *La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989)*, in *Dir. fam.*, 1991, 1-2, 370 ss.; MORO, *Il bambino è cittadino. Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell’ONU e la sua attuazione*, Milano, 1991; SAULLE, *La Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti del bambino*, in *Nel segno del minore*, cit., 237 ss.

<sup>11</sup> A commento della raccomandazione, v. CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d’Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 762 ss.

ta dalla Risoluzione n. 15/2002 sui *Basic Principles on the use of Restorative Justice programmes in Criminal Matters*, adottata dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite il 24 luglio 2002, e sostenuta dalla sempre più crescente consapevolezza delle enormi qualità della giustizia riparativa<sup>12</sup>, della quale il provvedimento cura di fornire la nozione<sup>13</sup>.

Munita di efficacia vincolante per gli Stati membri dell'Unione Europea, la Decisione-quadro 2001/220/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relativa alla *Posizione della vittima nel procedimento penale*<sup>14</sup>, adottata nell'ambito del c.d. terzo pilastro dell'Unione Europea, ha inteso definire la mediazione<sup>15</sup> e incentivarla, rafforzando lungo tutto il corso del procedimento i poteri processuali della vittima – di cui si elabora la definizione<sup>16</sup> – e impegnando gli Stati a predisporre una rete di servizi a loro supporto<sup>17</sup>. La decisione-quadro ha costituito il più importante strumento di armonizzazione elaborato in ambito europeo in tema di tutela della vittima all'interno del processo penale fino alla sua sostituzione con l'adozione dello "statuto" europeo delle vittime di reato, ossia la Direttiva 2012/29/UE<sup>18</sup>.

<sup>12</sup> Nel documento si sottolinea come la giustizia riparativa favorisca la possibilità per le vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di ritrovare tranquillità; per i colpevoli, di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le proprie responsabilità in modo costruttivo; per la comunità, di comprendere le cause profonde delle criminalità e di promuovere azioni per un maggiore benessere per la prevenzione della delinquenza.

<sup>13</sup> Descritta come «qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove appropriato, ogni altro soggetto e comunità lesi da un reato, partecipano attivamente e insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore». Essa include «la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali (*conferencing*) e i consigli commisurativi (*sentencing circles*)».

<sup>14</sup> A commento v. AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2011, 3, p. 643 ss.; CASTELLANETA, *Più tutele per la vittima nel corso del processo*, in *Guida dir.*, 2010, 10, 71 ss.; DEL TUFO, *La vittima di fronte al reato nell'orizzonte europeo*, in *Punire Mediare Riconciliare*, cit., 110 ss.; GAETA P., *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistemica*, in *Cass. pen.*, 2012, 7-8, 2701 ss.; PATRONE, *Il Consiglio dell'Unione europea e la vittima nel procedimento penale*, in *Quad. cost.*, 2002, 1, 178 ss.; RUGGIERI F., *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, 11, 4329 ss.

<sup>15</sup> Come la «ricerca, prima e durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente».

<sup>16</sup> Secondo la decisione, è da considerarsi vittima «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti od omissioni che costituiscono la violazione del diritto penale di uno stato membro». Si elabora anche la nozione di «vittime particolarmente vulnerabili», considerate tali «per le loro caratteristiche personali nel caso di minori o di persone con disabilità fisiche o psichiche», ovvero nelle quali la vulnerabilità scaturisce dal tipo di reato subito (violenza domestica, violenza sessuale o da criminalità organizzata).

<sup>17</sup> PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, 32.

<sup>18</sup> Su cui cfr. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in *Lo statuto europeo delle*

In tempi più recenti, intervallati da alcune raccomandazioni<sup>19</sup>, il 17 novembre 2010 sono state redatte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa le *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, invitando gli Stati membri a promuovere in ambito minorile un profondo ricorso a modelli di risoluzione del conflitto diversivi, autoresponsabilizzanti, inclusivi e non stigmatizzanti<sup>20</sup>.

In questo percorso, cronologicamente tracciato, occorre segnalare anche, nello specifico ambito delle violenze di genere, la *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* del Consiglio d'Europa, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 (c.d. Convenzione di Istanbul) e ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77, che – pur vietando in modo esplicito soltanto le forme di risoluzione delle controversie *mandatory* – sembra mostrare un generale atteggiamento di contrarietà all'utilizzo della *restorative justice* nell'ambito delle violenze di genere per ragioni di protezione speciale delle vittime vulnerabili<sup>21</sup>.

Nel solco della Decisione-quadro del 2001 si innesta la già citata Direttiva 2012/29/UE recante *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*, approvata il 25 ottobre 2012 e adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. La direttiva ha introdotto, per la prima volta in sede comunitaria, la definizione di giustizia riparativa<sup>22</sup>, ampliandone le

---

*vittime di reato*, cit., 3 ss.; CAGOSSI, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale italiano*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 19 gennaio 2016; CATALANO, *La tutela della vittima nella direttiva 2012/29 UE e nella giurisprudenza delle Corti Europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 4, 1789 ss.; CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela delle vittime del reato*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 22 novembre 2012, 1 ss.; FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo di insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, *ivi*, 29 gennaio 2016, 1 ss.; PISAPIA, *La protezione europea garantita alle vittime della violenza domestica*, in *Cass. pen.*, 2014, 5, 1866 ss.; ROSSI, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *questa Rivista*, 2015, 2, 1 ss.; SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione Europea*, in *Proc. pen. giust.*, 2013, 4, 93 ss.; SECHI, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale, Parte II*, in *Cass. pen.*, 2017, 3, 1236 ss.

<sup>19</sup> Meritano di essere richiamate anche: la Raccomandazione n. 20, adottata il 24 settembre 2003 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dedicata alle *Nuove modalità di trattamento della delinquenza giovanile ed il ruolo della giustizia minorile*; la Raccomandazione (n. 8) 2006 sull'Assistenza alle vittime dei reati del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 14 giugno 2006, che – nel rivolgere attenzione specifica agli interessi della vittima nella sua globalità – considera per la prima volta, oltre ai benefici, anche i rischi sottesi alle pratiche riparative; la Raccomandazione n. R(2008) 11 adottata il 5 novembre 2008 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle *Norme europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure*.

<sup>20</sup> In <https://rm.coe.int/16804bd220>.

<sup>21</sup> In tal senso PARISI, *I confini della Restorative justice nella più recente normativa europea a tutela della vittima: ragionevole attuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?*, in *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, cit., 127 s.

<sup>22</sup> In tali termini: «ogni procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare atti-

forme (sono contemplati, oltre alla mediazione, anche il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi) e individuandone in maniera più selettiva presupposti e limiti<sup>23</sup>. Individua condizioni e procedure per rendere effettivo il principio secondo cui il processo riparativo sia realizzato nell'interesse primario della vittima<sup>24</sup>, che riguardano: la sicurezza e competenza dei servizi di giustizia, il *training* e l'aggiornamento continuo degli operatori<sup>25</sup>; la individuazione di 'cautele vittimologiche' circa la decisione sul rinvio del caso, con particolare riferimento ai fattori limitativi della capacità della vittima di assumere una scelta consapevole durante il percorso riparativo<sup>26</sup>; la necessità di rispettare, nel corso dello svolgimento del procedimento riparativo, i presupposti già contemplati dalla Raccomandazione del 1999 sulla mediazione penale. La direttiva ha anche ampliato la nozione di vittima<sup>27</sup>, incentrandola sulla persona fisica<sup>28</sup> e distinguendo quella «con esigenze specifiche di protezione»<sup>29</sup>.

Merita di essere ricordata, con riferimento alla cornice garantistica, la direttiva 2016/800/UE sulle *Garanzie per i minori indagati o imputati nei procedimen-*

---

vamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni sorte del reato con l'aiuto di un terzo imparziale».

<sup>23</sup> CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., 57.

<sup>24</sup> PARISI, *I confini della Restorative justice*, cit., 129.

<sup>25</sup> I servizi di giustizia devono essere ben collegati con gli uffici di assistenza alla vittima e dotati di operatori selezionati sulla base di un *training* specializzato sui temi della protezione della vittima e orientato al costante aggiornamento. Si segnala, tra gli aspetti di maggiore interesse, la considerazione attribuita all'esigenza di un'adeguata formazione, sia iniziale che continua, di coloro che entrano in contatto con le vittime, affinché queste siano trattate in modo rispettoso, professionale e non discriminatorio (considerando 61). In particolare, all'art. 25, si richiede la formazione non solo dei mediatori e di coloro che forniscono servizi di giustizia riparativa (es. personale che lavora presso le associazioni a tutela delle vittime), ma anche dei funzionari - agenti di polizia e personale giudiziario - e dei giuristi (avvocati, pubblici ministeri e giudici), promuovendo altresì l'insegnamento universitario della disciplina.

<sup>26</sup> Le condizioni di tale rinvio devono tenere conto di diversi fattori che potrebbero limitare la capacità della vittima di assumere una decisione consapevole durante il percorso riparativo, come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della vittima.

<sup>27</sup> Intendendo per tale sia «una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato» (c.d. vittima diretta), sia il familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona, specificandosi altresì che per familiare ci si riferisce non solo al coniuge, ma anche al convivente *more uxorio*, ai parenti in linea retta, a fratelli e sorelle, e alle persone a carico della vittima (c.d. vittime indirette).

<sup>28</sup> BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 1, 116.

<sup>29</sup> Manca una definizione puntuale a proposito. Infatti, salvo l'ipotesi della vittima minorenni, per la quale vi è una presunzione di vulnerabilità, in tutti gli altri casi la individuazione delle specifiche esigenze viene effettuata sulla base di una valutazione individuale, che tiene conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o della natura di reato e delle circostanze (art. 22, par. 2).

*ti penali*<sup>30</sup>.

Da ultimo, l'importanza della giustizia riparativa è stata ribadita con la *Dichiarazione dei Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d'Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale*, in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d'Europa "*Criminalità e Giustizia penale - il ruolo della giustizia riparativa in Europa*", tenutasi a Venezia nel dicembre 2021<sup>31</sup>.

3. *Gli spazi di innesto della giustizia riparativa in ambito minorile*. Il processo penale minorile ha rappresentato l'area storica di sperimentazione di forme di *restorative justice* nel nostro ordinamento<sup>32</sup>.

Diversi sono gli spazi attraverso cui la giustizia riparativa ha potuto 'innervarsi'.

L'indagine personologica di cui all'art. 9 d.P.R. 448/88 rappresenta il primo spazio attraverso cui giudice e pubblico ministero, dovendo compiere accertamenti sulla personalità del minorenne, possono coinvolgere anche gli operatori degli uffici di mediazione, al fine di assumere informazioni utili per valutare l'opportunità di iniziare un percorso di mediazione tra l'autore del reato e la vittima<sup>33</sup>.

Nell'ambito delle misure cautelari personali, l'istituto di cui all'art. 20 d.P.R. 448/88, nel consentire al giudice di impartire al minore specifiche prescrizioni di studio o di lavoro, ovvero «altre prescrizioni utili per la sua educazione», apre alla possibilità che queste ultime riguardino proprio la partecipazione a

---

<sup>30</sup> Su cui CIVELLO CONIGLIARO, *All'origine del giusto processo minorile europeo. Una prima lettura della Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali dei minori indagati o imputati nei procedimenti penali*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 13 giugno 2016, p. 1 ss.; MANFREDINI, *Novità sovranazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 6, 15 ss.

<sup>31</sup> In <https://rm.coe.int/14-dicembre-ita-dichiarazione-veneziana/1680a4e07f>. Con specifico riferimento ai minori, «Sottolineando il dovere delle istituzioni pubbliche di promuovere interventi costruttivi verso la delinquenza minorile [...] e prestando particolare attenzione al modo in cui i processi di giustizia riparativa dovrebbero essere utilizzati nei casi che coinvolgono i minori», si invita il Consiglio d'Europa ad incoraggiare e assistere i suoi Stati membri a «promuovere un'ampia applicazione della giustizia riparativa per i minori in conflitto con la legge, come una delle componenti più preziose della giustizia a misura di minore secondo le linee guida del Comitato dei Ministri sulla giustizia a misura di minore (2010)».

<sup>32</sup> Così MAGGIO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, cit., 167.

<sup>33</sup> In tal senso CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., 116 ss. Per aspetti legati all'applicazione pratica di tale spazio v. BRUNELLI, *La mediazione nel sistema penale minorile. L'esperienza dell'Ufficio di Milano*, in *Prassi e teoria della mediazione*, a cura di Pisapia, Padova, 2000, 63 ss.; CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, in *La mediazione penale in ambito minorile: applicazioni e prospettive (Atti del seminario di Studi, a cura dell'Ufficio Centrale Giustizia Minorile)*, Milano, 1999, 65 ss.; FUNIVA, *L'esperienza dell'ufficio per la mediazione di Torino*, *ivi*, 111 ss.

percorsi di mediazione.

La prassi ha dimostrato, poi, come un positivo percorso di mediazione, specialmente se compiuto in fase di indagine, sia utile alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per la declaratoria di irrilevanza del fatto, di cui all'art. 27 d.P.R. 448/88.

L'occasione più imponente per l'innesto della mediazione penale o di altre forme di giustizia riparativa nel rito minorile è rappresentata, indubbiamente, dall'istituto della sospensione del processo con messa alla prova di cui all'art. 28 d.P.R. 448/1988<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> La letteratura sulla messa alla prova dell'imputato minorenni è particolarmente significativa. Cfr. AS-SANTE, GIANNINO, MAZZIOTTI, *Manuale di diritto minorile*, Roma-Bari, 2000, 307 ss.; ASTARITA, *Procedimento penale a carico di imputati minorenni*, in *La giustizia penale differenziata*, tomo II, *I procedimenti speciali*, a cura di Santoriello, Torino, 2010, 462 ss.; BASCO, DE GENNARO, *La messa alla prova nel processo penale minorile*, Torino, 1997; BOUCHARD, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. pen.*, vol. X, Torino, 1995, 152 ss.; CARACENI, voce *Processo penale minorile*, in *Enc. dir.*, IV Agg., Milano, 2000, 1037 ss.; CARBONE, ORSINI, SCAZZOSI, *Messa alla prova come progetto di impegno*, in *Esp. giust. min.*, 1993, 3, 9 ss.; CECANESE, sub art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di Gaito e Ronco, Torino, 2009, 1900 ss.; CESARI, *Le strategie di diversioni*, in *Procedura penale minorile*, a cura di Bargis, 4<sup>a</sup> ed., Torino, 2021, 227 ss.; EAD., sub artt. 28-29, in *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, a cura di Giostra, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2016, 455 ss.; EAD., *I presupposti del probation minorile: dai rischi di un potere arbitrario ai possibili canoni di una discrezionalità temperata*, in *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia (Atti del Convegno, Macerata, 4-5 luglio 2003)*, Milano, 2004, 163 ss.; CHIAVARIO, *Diritto processuale penale*, 9<sup>a</sup> ed., Torino, 2022, 620 ss.; CIAMPI, *Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, 4, 1984 ss.; CIAVOLA, PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili*, in *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, a cura di Zappalà, 3<sup>a</sup> ed., Torino, 2019, 187 ss.; COCUZZA, voce *Procedimento a carico di imputati minorenni*, in *Enc. giur.*, vol. XXIV, Roma, 1991, 17 s.; COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Padova, 2010; EAD., *Quali fattori determinano l'esito positivo della messa alla prova?*, in *Percorsi di procedura penale*, a cura di Perchinunno, vol. IV, *La revisione del codice di procedura penale agli albori del ventennio (1988-2008): riforma globale e tutela dei diritti della persona*, Milano, 2008, 331 ss.; EAD., *Una risposta alternativa alla devianza minorile: la "messa alla prova". Profili controversi della disciplina*, in *Percorsi di procedura penale*, a cura di Perchinunno, vol. II, *Il processo come garanzia: tra crisi e valori del sistema*, Milano, 2000, 391 ss.; COLAMUSSI, MESTITZ, voce *Messa alla prova*, in *Dig. pen.*, cit., V Agg., 2010, 558 ss.; CONTI, TONINI, *Manuale di procedura penale*, 22<sup>a</sup> ed., Milano, 2021, 900 s.; COPPETTA, *La sospensione del processo con messa alla prova*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, vol. V, *Diritto e procedura penale minorile*, a cura di Palermo Fabris, Presutti, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2011, 607 ss.; DELLA CASA, *Processo penale minorile*, in *Compendio di procedura penale*, a cura di Bargis, 10<sup>a</sup> ed., Padova, 2020, 1054 s.; DI NUOVO, GRASSO, *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2005, 337 ss.; DI PAOLO, *Riflessioni in tema di "probation" minorile*, in *Cass. pen.*, 1992, 2866 ss.; DOGLIOTTI, FIGONE, MAZZA GALANTI, sub artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in *Codice dei minori*, a cura di Id., 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2009, 833 ss.; DOSI, *L'avvocato del minore nei procedimenti civili e penali*, Torino, 2010, 411 ss.; GAETA P., *Il processo penale minorile: condanna o messa alla prova?*, in *Quest. giust.*, 1993, 1, 39 ss.; GATTI, MARUGO, *La sospensione del processo e messa alla prova: limiti e contraddizioni di un "nuovo" strumento della giustizia minorile italiana*, in *Rass. it. crim.*, 1992, 1, 85 ss.; GHIARA, *La "messa alla prova" nella legge processuale minorile*, in *Giust. pen.*, 1991, 3, c. 82 ss.;

GIAMBRUNO, *Lineamenti di diritto processuale penale minorile*, Milano, 2004, 70 ss.; ID., *Il processo penale minorile*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2003, 119 ss.; ID., *Sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato: un'opportuna innovazione nel sistema processuale penale minorile*, in *Giur. mer.*, 1991, 1, 607 ss.; GIANNINO, *Il processo penale minorile*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 1997, 231 ss.; GIORDANI, *L'abuso del concetto di personalità nella devianza minorile: la messa alla prova quale occasione da non sprecare*, in *Min. giust.*, 2000, 1, 13 ss.; GRASSO G., sub art. 28 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Leggi complementari al codice di procedura penale*, a cura di Canzio e Tranchina, Milano, 2013, 196 ss.; INGRASCI, *Il minore e il suo processo. D.P.R. 448/1988*, Torino, 2005, 113 ss.; LANZA, *La messa alla prova processuale. Da strumento di recupero per i minorenni a rimedio generale deflativo*, Milano, 2017, 43 ss.; ID., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Milano, 2003; LARIZZA, *Le "nuove" risposte istituzionali alla criminalità minorile*, in *Trattato di diritto di famiglia*, diretto da Zatti, vol. V, cit., 279 ss.; EAD., *Il diritto penale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione*, Milano, 2005, 294 ss.; LOSANA, sub artt. 28-29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in *Commento al codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, *Leggi collegate*, vol. I, *Il processo minorile*, Torino, 1994, 287 ss.; LOCCI, *Gli istituti del processo penale minorile a beneficio del minore: l'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, in *Min. giust.*, 2005, 4, 85 ss.; MARRAS, *Sospensione del processo e messa alla prova. Problemi e nodi*, ivi, 1994, 3, 83 ss.; MARTUCCI, sub artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda e Spangher, tomo III, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2017, 1231 ss.; MAZZA GALANTI, PATRONE, *La messa alla prova nel procedimento penale minorile*, in *Dei delitti e delle pene*, 1993, 2, 157 ss.; MORO, *Manuale di diritto minorile*, 6<sup>a</sup> ed., a cura di Dossetti, Moretti C., Moretti M., Morozzo della Rocca, Vittorini Giuliano, Bologna, 2019, 646 ss.; MIEDICO, *La "sospensione del processo e messa alla prova" fra prassi e prospettive di riforma*, in *Cass. pen.*, 2003, 7-8, 2468 ss.; PALOMBA, *Il sistema del processo penale minorile*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2002, 395 ss.; PANSINI C., *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, vol. VII, *Modelli differenziati di accertamento*, tomo II, a cura di Garuti, Torino, 2011, 1321 ss.; PATANÈ, *L'individualizzazione del processo penale minorile. Confronto con il sistema inglese*, Milano, 1999, 160 ss.; PEPINO, voce *Sospensione del processo con messa alla prova*, in *Dig. pen.*, cit., vol. XIII, 1997, 481 ss.; PETRUZZI, *I sentieri della messa alla prova*, in *Min. giust.*, 1994, 3, 62 ss.; POMODORO, *Minore imputato e "messa alla prova"*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, 265 ss.; POZZAR, *Sospensione del processo e messa alla prova. Strategie e opportunità*, in *Min. giust.*, 1994, 3, 92 ss.; PULVIRENTI, *Il giudizio e le impugnazioni*, in *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, diritto e processo*, a cura di Pennisi, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2012, 389 ss.; ID., *I presupposti applicativi del probation minorile*, in *La tutela del minore, tra norme, psicologia ed etica*, a cura di Mestiz, Milano, 1997, 187 ss.; RICCIOTTI, *La giustizia penale minorile*, 3<sup>a</sup> ed., Padova, 2007, 68 ss.; RIZZO, sub artt. 28-29 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in *Leggi penali complementari commentate*, a cura di Gaito e Ronco, cit., 1839 ss.; SAMBUCO, voce *Processo penale minorile*, in *Dig. pen.*, cit., V Agg., cit., 666 ss.; EAD., *Sulla messa alla prova dell'imputato minorenni*, in *Giur. it.*, 2008, 12, 2894 ss.; SCARDACCIONE, MERLINI, *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della "messa alla prova" nel processo penale minorile*, Milano, 1996; SCOMPARIN, *La giustizia penale minorile*, in Neppi Modona, Petri, Scomparin, *Giustizia penale e servizi sociali*, Roma-Bari, 2009, 174 ss.; SYLOS LABINI, *Nuove prospettive nelle alternative al processo penale. La messa alla prova e la particolare tenuità del fatto*, Roma, 2017, 21 ss.; SPANGHER, *Il processo penale minorile*, in *Procedura penale*, 8<sup>a</sup> ed. (ristampa), Torino, 2021, 767 ss.; ID., *La pratica del processo penale*, vol. I, *I procedimenti speciali. Le impugnazioni. Il processo penale minorile. Accertamento della responsabilità degli enti*, Padova, 2012, 423 ss.; TRIGGIANI, *La messa alla prova dell'imputato minorenni trenta anni dopo. Fondamento, presupposti, esperienze*, in *Annali del Dipartimento Jonico*, 2019, 517 ss.; ID., *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, in *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, a cura di Id., Torino, 2014, 17 ss.; VADORA, *La sospensione del processo e la messa alla prova*, in *Dif. pen.*, 1993, 38, 49 ss.; ZAPPALÀ, PATANÈ, *Il processo a carico di imputati minorenni*, in *Diritto processuale penale*, a cura di Di Chiara, Patanè, Siracusano, Milano, 2018, 1020 ss.;

In maniera esplicita si afferma che il giudice, nel provvedimento con cui viene disposta la sospensione del processo e la messa alla prova, sulla base del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili, «può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato», con la conseguenza che il positivo sviluppo della parentesi extra-processuale può portare alla dichiarazione di estinzione del reato per esito favorevole del *probation*.

Nella fase *post iudicatum* le aspettative riposte nella riforma penitenziaria sono diventate «terra di rammarico»<sup>35</sup>. Rispetto ai criteri direttivi indicati dalla l. 23 giugno 2017 n. 103<sup>36</sup>, che ambivano ad un pregnante tentativo di riforma<sup>37</sup>, frutto di un prezioso lavoro degli “Stati Generali dell’Esecuzione Penale”<sup>38</sup>, il legislatore delegato si è limitato a «brani lacunosi di riforma rimasti superstiti sulla piattaforma della delega penitenziaria tracciata dalla “legge Orlando”»<sup>39</sup>. Un autonomo apparato normativo (d.lgs. n. 121/2018)<sup>40</sup> ha dato vita - con

<sup>35</sup> Secondo la felice espressione di DI CHIARA, *Le terre del rammarico: i cantieri inconclusi del percorso riformatore*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, a cura di Colanussi, Torino, 2020, 1 ss.

<sup>36</sup> Su cui, anche per la considerazione del loro carattere vago e generico, v. BRONZO, *La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario*, in *Leg. pen.*, 18 gennaio 2018, 4; DELLA BELLA, *Il carcere oggi: tra diritti negati e promesse di rieducazione*, in *Dir. pen. contemp., Riv. Trim.*, 2017, 4, 42 ss.; GIOSTRA, *Si schiude un nuovo orizzonte per l’esecuzione penale? Delega penitenziaria e Stati generali: brevi considerazioni a margine*, in *Quest. giust.*, 2015, 2, 62; LA ROCCA, *Il progetto “estivo” di riforma dell’ordinamento penitenziario tra l’inutile e il fantomatico*, in *Arch. pen.*, 2018, 2, 207 ss.; PACCAGNELLA CASARI, *La riforma dell’Ordinamento Penitenziario: soluzioni timide per problemi gravi*, in *Giurisprudenza penale (web)*, 2019, 3, 1 ss.; TABASCO, *La riforma penitenziaria tra delega e decreti attuativi*, Pisa, 2018, 11.

<sup>37</sup> Sulla legge delega in materia penitenziaria si rimanda a FIORENTIN, *La delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario*, in *La Riforma Orlando. Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pisa, 2017, 305 ss.; ID., *La delega di riforma in materia di esecuzione penitenziaria (comma 85 legge n. 103/2017)*, in *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, a cura di Marandola e Bene, Milano, 2017, 415 ss.; FURGIELE, *La riforma del sistema penitenziario: un progetto ambizioso*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 325 ss.; GIOSTRA, *La riforma penitenziaria: il lungo e tormentato cammino verso la Costituzione*, in *Dir. pen. contemp.*, 2018, 4, 119 ss.

<sup>38</sup> Imponente il lavoro svolto dalla Commissione per la riforma dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso, istituita con d.m. 19 luglio 2017 e presieduta dal Prof. Glauco Giostra. Per la lettura del testo della relazione conclusiva dei lavori della Commissione, accompagnata del progetto di articolato normativo proposto, si v. [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 febbraio 2018.

<sup>39</sup> DI CHIARA, *Le terre del rammarico*, cit., 2.

<sup>40</sup> Per un primo commento CARACENI, *Riforma dell’ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 16 novembre 2018. Per una più recente e complessiva lettura della nuova disciplina v. BARTOLINO, *Per una esecuzione della pena detentiva a “misure del minore”: socializzazione, responsabilizzazione e promozione della persona*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 2, 155 ss.

risultati inappaganti<sup>41</sup> - al primo ordinamento penitenziario del settore minorile.

Nonostante il promettente *incipit*, in cui l'art. 1 del suddetto testo legislativo assegna il primato alla giustizia riparativa e alla mediazione reo-vittima nell'ottica di valorizzare gli obiettivi cui deve tendere l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni, non sono specificate le circostanze e le modalità di applicazione di tali percorsi<sup>42</sup>, che - lungi dal possedere una loro autonomia - sembrano piuttosto fungere da strumento trattamentale per il recupero sociale del minore<sup>43</sup>, ovvero come appendice della pena detentiva. Le possibilità di innesto di percorsi di giustizia riparativa, con specifico riferimento alla fase esecutiva, sono state individuate «nell'ambito delle misure penali di comunità o dell'esecuzione della pena in istituto soltanto valorizzando gli “spazi normativi” offerti dalle disposizioni relative alle prescrizioni del giudice (art. 3) e al progetto di intervento per l'affidamento in prova (art. 4), nonché, in caso di esecuzione in istituto, dalla disciplina del progetto di intervento rieducativo (art. 14)»<sup>44</sup>.

4. *I tentativi (naufragati) di introdurre la mediazione penale nel processo minorile.* L'esigenza di recepire nell'ambito del procedimento penale minorile il modello della giustizia riparativa (e con esso uno dei suoi principali strumenti operativi: la mediazione penale) ha trovato espressione in diversi tentativi di disciplinare la materia con una normativa che potesse assicurare uniformità a pratiche e percorsi rimessi alle sensibilità dei singoli operatori e alle diversificate possibilità delle realtà locali.

---

<sup>41</sup> Per ampie considerazioni critiche a riguardo DE CARO, *Dalla legge delega ai pilastri normativi dell'ordinamento penitenziario minorile*, in *La nuova disciplina penitenziaria*, cit., 19 ss. Evidenziano il breve respiro della riforma penitenziaria in generale i contributi di BORTOLATO, *Luci e ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018*, in *Quest. giust.*, 2018, 3, 119 ss.; DE VITO, *Introduzione. La fine era nota: storia di una riforma diminuita*, in *Quest. giust.*, 2018, 3, spec. 113 ss.; FIORIO, *Carcere: la riforma dimezzata*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, 3, 740 ss.; GIOSTRA, GIANFILIPPI, *Quel poteva essere (e la necessità di perseverare)*, in *Quest. giust.*, 2018, 3, 129 ss.

<sup>42</sup> CESARI, *La giustizia riparativa nel sistema penitenziario minorile: un nuovo orizzonte ancora incerto*, in *L'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, Commento al d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121*, a cura di Caraceni e Coppetta, Torino, 2019, 48, rileva come nella delega mancasse un criterio-guida specifico contenente le indicazioni degli strumenti e delle modalità con cui il delegato avrebbe dovuto attuare i modelli di giustizia riparativa e mediazione, oltretutto nel rispetto delle specificità della condizione minorile.

<sup>43</sup> PALAZZO, *Sauzione e riparazione all'interno dell'ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de lege ferenda*, cit., 358.

<sup>44</sup> DI PAOLO, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile*, in *Dir. pen. contemp.*, 16 gennaio 2019, 6.

Da segnalare la proposta di legge n. 1485 del 2 agosto 2001, ad iniziativa dei deputati Valpiana e Pisapia<sup>45</sup>: mediante un articolato normativo piuttosto dettagliato<sup>46</sup> – e non privo di previsioni distoniche rispetto al paradigma della giustizia riparativa – si poneva l'obbiettivo di disciplinare la mediazione per gli imputati minori.

Quanto ai suoi “epiloghi”, nel progetto si prevedeva che, in caso di esito positivo della mediazione, il pubblico ministero potesse chiedere l'emissione di sentenza per irrilevanza del fatto, da pronunciarsi sempre che il giudice non disponesse la sospensione del processo con messa alla prova sulla scorta della necessità di svolgere ulteriori indagini sulla personalità del minore (evenienza in cui la sua durata non avrebbe potuto superare i centottanta giorni) o in presenza di procedimenti riguardanti alcuni reati più gravi<sup>47</sup>.

Successiva è la proposta n. 2705 del 6 maggio 2002: con l'inserimento del comma 2-*bis* all'art. 9 d.P.R. 488/1988, si mirava ad introdurre la possibilità per il pubblico ministero di formulare richiesta di emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in caso di sortita positiva del percorso di mediazione, salvo che non dovesse essere adottata una diversa formula di proscioglimento in conseguenza dall'intervenuta remissione della querela o per altro motivo e salvo che si trattasse di reati più gravi, quali ivi indicati mediante rinvio a quelli «previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, e ai reati previsti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66».

Inoltre, l'art. 28 d.P.R. 448/1988 veniva modificato con l'inserimento di un esplicito riferimento al “tentativo di mediazione”.

---

<sup>45</sup> La quale è in sostanza una ‘riedizione’ della proposta C. 3701, presentata alla Camera il 14 maggio 1997, nella precedente 13<sup>a</sup> Legislatura, dall'on. Maria Celeste Nardini e altri, recante «Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile». Il 23 gennaio 2003 veniva comunicato alla Presidenza del Senato il disegno di legge S. 1949, d'iniziativa dei senatori Malabarba e Sodano, recante «Disciplina della mediazione giudiziaria nel procedimento minorile», sostanzialmente specularmente alla proposta di legge C. 1485.

<sup>46</sup> L'art. 1 prevedeva che «nel processo penale a carico di minorenni l'autorità giudiziaria, preferibilmente prima di promuovere l'azione penale, può fare ricorso, con il consenso delle parti, alla mediazione giudiziaria» per il superamento del conflitto e la eliminazione del disordine sociale.

<sup>47</sup> Secondo VASSALLO, *Primi passi verso una disciplina legislativa della mediazione*, in *Cass. pen.*, 2006, 3, 1132, «In una prospettiva de iure condendo, appare peraltro opportuno osservare come in dottrina si sia autorevolmente evidenziato che le condizioni sulle quali si fonda la sentenza ex art. 27 d.P.R. n. 448 del 1988 ben potrebbero costituire i presupposti di uno specifico motivo di archiviazione, consentendo non solo una migliore salvaguardia delle esigenze di economia processuale, ma anche e soprattutto l'adozione di una soluzione maggiormente conforme all'esigenza di limitare al minimo l'intervento giurisdizionale nei confronti di indagati minorenni».

Nelle successive legislature, i progetti legislativi sono stati stancamente riproposti: così, al Senato, il 5 maggio 2006, veniva presentato il d.d.l. S. 262, d’iniziativa delle senatrici Valpiana e Nardini, mentre all’altro ramo del Parlamento venivano presentati le p.d.l. C. 1499<sup>48</sup> e C. 1687<sup>49</sup>.

Tra le più recenti proposte di legge partorite in seno all’ultima legislatura e antecedenti rispetto alla c.d. “Riforma Cartabia”, va segnalata quella presentata il 26 marzo 2020 ad iniziativa dell’on. Dori ed altri<sup>50</sup>, assegnata in data 24 giugno 2020 alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente. Degli otto articoli in cui è strutturata – recanti disposizioni di carattere generale concernenti, tra l’altro, le garanzie per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la descrizione dei requisiti e delle attività afferenti alla figura professionale del mediatore, nonché gli effetti del programma di mediazione sul processo penale e sull’esecuzione della pena - merita di essere richiamato quello riguardante le modalità di avvio e di accesso al programma di mediazione penale minorile (art. 5). La proposta prevede che il programma possa essere avviato dal pubblico ministero (durante le indagini preliminari) e dal giudice. Quando è quest’ultimo ad avviarla, si prevede che lo stesso debba sospendere il processo per un periodo massimo di sei mesi (salvo che sia già disposta la sospensione del processo con messa alla prova). Si prevede, poi, che la sospensione sia revocata in caso di esito negativo dell’*iter* mediativo; diversamente, che l’autorità giudiziaria tenga «conto delle modalità con le quali si è svolto e si è concluso il programma di mediazione penale minorile ai fini delle decisioni giudiziarie, della valutazione dell’evoluzione della personalità del minorenne e del suo programma di reinserimento sociale» (art. 8).

*5. Giustizia riparativa minorile: profili comparatistici.* La disciplina organica della giustizia riparativa nel nostro ordinamento può giovare degli esempi (da emulare) e dei limiti (da evitare) che vengono forniti dall’analisi comparata<sup>51</sup> dei modelli attuati in altri paesi<sup>52</sup>.

<sup>48</sup> Ripetitivo della p.d.l. C. 2705 di cui si è trattato.

<sup>49</sup> Quest’ultimo e il d.d.l. S. 262 si rifanno integralmente ai medesimi contenuti della p.d.l. C. 1485 analizzata in precedenza.

<sup>50</sup> Si tratta della p.d.l. C. 2449, recante «Disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione penale minorile», presentata il 26 marzo 2020 dall’on. Dori ed altri. In Senato, sebbene non specificatamente rivolto ai minori, si ricorda anche il d.d.l. S. 2274, d’iniziativa del Sen. Piarulli, recante «Disposizioni in materia di giustizia riparativa».

<sup>51</sup> Per una panoramica DÜNKEL, *Restorative justice in juvenile and adult criminal law: european comparative aspects*, in *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, cit., 49 ss.

<sup>52</sup> Per alcuni lavori sul tema, in relazione a sistemi di *common law*, v. ASHWORTH, *Responsibilities*,

Uno degli esempi di maggior successo di giustizia riparativa è rappresentato dalle conferenze dei giovani previste nell'Irlanda del Nord<sup>53</sup>; la loro positiva sperimentazione ha ispirato il *Criminal Justice (Victims of Crime) Act 2017* che, in particolare alla Sezione 26 (*Restorative justice*), prevede una norma generale, lineare e completa sulla giustizia riparativa, non a caso citata nella relazione della c.d. "Commissione Lattanzi"<sup>54</sup>.

---

*Rights and Restorative Justice*, in *British Journal of Criminology*, 2002, 3, 578 ss.; DIGNAN, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Maidenhead, 2005; DOOLIN, *But What Does It Mean? Seeking Definitional Clarity in Restorative Justice*, in *Journal of Criminal Law*, 2007, 5, 427 ss.; GAVRIELIDES, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Helsinki-New York, 2007; HOYLE, ZEDNER, *Victims, Victimization, and Criminal Justice*, in *The Oxford Handbook of Criminology*, a cura di Maguire, Morgan, Reiner, 2<sup>a</sup> ed., Oxford, 2007, 461 ss.; JOHNSTONE, *Restorative Justice. Ideas, Values, Debates*, 2<sup>a</sup> ed., London, 2011; JOHNSTONE, VAN NESS, *Handbook of Restorative Justice*, Cullompton, 2007; SHAPLAND, ATKINSON A., ATKINSON H., CHAPMAN B., DIGNAN, HOWES, JOHNSTONE, ROBINSON SORSBY, *Restorative justice: the views of victims and offenders. The third report from the evaluation of three schemes*, Ministry of Justice Research Series 3/07, London, 2007; SHERMAN, STRANG, *Restorative Justice: the Evidence*, London, 2007; STRANG, BRAITHWAITE, *Restorative Justice. Philosophy to Practice*, Aldershot, 2000; SULLIVAN, TIFFT, *Handbook of Restorative Justice. A Global Perspective*, 1<sup>a</sup> ed., Abingdon-New York, 2006; VAN NESS, HEETDERKS STRONG, *Restoring Justice. An Introduction to Restorative Justice*, 5<sup>a</sup> ed., Waltham, 2015; VON HIRSCH, ROBERTS, BOTTOMS, ROACH, SCHIFF, *Restorative and Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?*, Oxford, 2003; WEITTEKAMP, KERNER, *Restorative Justice in Context. International Practice and Directions*, Cullompton, 2003.

<sup>53</sup> Per approfondimenti sul sistema Nord-Irlandese v. BROWNE, MILLAR, *Adult and Youth Reoffending in Northern Ireland (2018/19 Cohort)*, in [www.justice-ni.gov.uk](http://www.justice-ni.gov.uk), 25 novembre 2021; CHAPMAN, CAMPBELL, WILSON, MCCREADY, *Working across frontiers: community-based restorative justice in Northern Ireland*, in *Action research in criminal justice. Restorative justice approaches in intercultural settings*, a cura di Vanfraechem e Aertsen, Abingdon, 2018, 117 ss. DIGNAN, LOWEY, *Restorative justice options for Northern Ireland: A comparative view*, Belfast, 2000, in [www.nationalarchives.gov.uk](http://www.nationalarchives.gov.uk); DOHERTY-HEANEY, *Youth Justice Conferencing in Northern Ireland*, in *Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children*, Bruxelles, 2018, 53 ss., in [www.euforumj.org](http://www.euforumj.org); ERIKSSON, *Justice in transition. Community restorative justice in Northern Ireland*, Cullompton, 2009; FEENAN, *Researching Paramilitary Violence in Northern Ireland*, in *International Journal of Social Research Methodology*, 2002, 2, 147 ss.; MCALINDEN, DWYER, *Criminal justice in transition. The Northern Ireland Context*, a cura di Id., Oxford-Portland, 2015; MCEVOY, MIKA, *Restorative justice and the critique of informalism in Northern Ireland*, in *British Journal of Criminology*, 2002, 3, 534 ss.; ZINSSTAG, CHAPMAN, *Conferencing in Northern Ireland: Implementing Restorative Justice at the Core of the Criminal Justice System*, in *Conferencing and Restorative Justice: International Practices and Perspectives*, a cura di Zinsstag e Vanfraechem, Oxford, 2012, 173 ss.; ZINSSTAG, TEUNKENS, PALL, *Conferencing: a way forward for restorative justice in Europe (Final report of JLS/2008/JPEN/043)*, Leuven, 2011, 245 ss., disponibile in [www.euforumj.org](http://www.euforumj.org).

<sup>54</sup> Sui lavori della Commissione, con specifico riferimento alla giustizia riparativa, si vedano BONINI, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in *Leg. pen.*, 15 giugno 2021; DEL TUFO, *Giustizia riparativa ed effettività nella Proposta della Commissione Lattanzi (24 maggio 2021)*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss.; MANNA, *Considerazioni critiche sulle proposte della Commissione Lattanzi in materia di sistema sanzionatorio penale e di giustizia riparativa*, in *questa Rivista*, 2021, 2, 1 ss. Sulle linee generali della riforma, si rimanda a CANZIO, *Le linee del modello "Cartabia". Una prima lettura*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 25 agosto 2021; DE FRANCESCO, *Brevi appunti sul disegno*

La giustizia riparativa è nata in questo paese in un contesto storico peculiare<sup>55</sup> ed è diventata presto il fulcro della riforma del sistema giudiziario giovanile.

Il *Justice 'Northern Ireland' Act 2002* ha implementato le raccomandazioni formulate nel *Criminal Justice Review (Criminal Justice Review Group, 2000)* per introdurre la giustizia riparativa nel sistema di giustizia giovanile<sup>56</sup> e ha istituito la *YJA*, l'agenzia esecutiva del Dipartimento di Giustizia responsabile delle conferenze giovanili.

Ispirato al *family group conferencing model* della Nuova Zelanda, il modello nord-irlandese se ne differenzia per l'equilibrio paritetico che riserva ai diritti, ai bisogni e agli interessi della persona lesa dal reato, del giovane responsabile e della comunità.

La partecipazione alla conferenza è piuttosto estesa: oltre al giovane, vi prendono parte gli adulti che ne hanno la rappresentanza legale, la vittima e i suoi eventuali sostenitori, un rappresentante della polizia, un coordinatore della conferenza e ogni altra persona la cui presenza possa essere rilevante nel caso di specie<sup>57</sup>.

Quanto agli innesti processuali, la *diversion* è attuata se il giovane viene indirizzato allo *Youth conference* prima della condanna, su rinvio effettuato dal *Public Prosecution Service* se «the young person admits the offence».

Una *court-ordered conference*<sup>58</sup> può invece aversi a seguito di condanna e se il condannato accetta di parteciparvi.

Nei limiti del criterio di proporzionalità rispetto all'offesa cagionata, il *plan* – che dovrà essere concordato da tutti i partecipanti alla conferenza e autorizza-

---

*di riforma della giustizia*, in *Leg. pen.*, 23 agosto 2021, 1 ss.; FIANDACA, *Più efficienza, più garanzie. La riforma della giustizia penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *www.sistemapenale.it*, 21 giugno 2021; PALAZZO, *I profili di diritto sostanziale della riforma penale*, in *www.sistemapenale.it*, 8 settembre 2021, 1 ss.; ID., *Pena e processo nelle proposte della "Commissione Lattanzi"*, in *Leg. pen.*, 7 luglio 2021, 1 ss.; PULITANO, *Una svolta importante nella politica penale*, in *Leg. pen.*, 15 giugno 2021, 1 ss.; ROMANO, *La riforma del sistema penale secondo la Commissione Lattanzi*, in *Leg. pen.*, 23 giugno 2021, 1 ss.

<sup>55</sup> Caratterizzato da anni di violenti conflitti civili, di disordini civili che hanno coinvolto la maggioranza protestante, unionista e lealista, la minoranza cattolica, nazionalista e repubblicana e il governo britannico, e da sforzi di costruzione della pace, culminati nell'accordo del Venerdì Santo o di Belfast; per una panoramica, BELL, *Dealing with the past in Northern Ireland*, in *Fordham International Law Journal*, 2003, 26, 1095 ss.; O'CONNOR, *Breaking the bonds: Making peace in Northern Ireland*, Edimburgo, 2002.

<sup>56</sup> CAMPBELL, DEVLIN, O'MAHONY, DOAK, JACKSON, CORRIGAN, MCEVOY, *Evaluation of the Northern Ireland Youth Conference Service*, Belfast, 2005.

<sup>57</sup> Per aspetti pratici v. anche MINESSO, SANTAGATA, *Misure alternative alla detenzione per minorenni autori di reato in Europa. Indicazioni di buone pratiche*, Bruxelles, 2016, 53 s.

<sup>58</sup> JACOBSON, GIBBS, *Out of trouble. Making amends: Restorative youth justice in Northern Ireland*, Londra, 2009, 2.

to, a seconda dei casi, dal Procuratore o dal Tribunale – può prevedere variegate attività o misure<sup>59</sup>.

I fattori che hanno inciso sul successo della giustizia riparativa in Irlanda del Nord possono essere sintetizzati nella volontarietà della partecipazione, nella qualità del supporto e della preparazione pre-conferenza (che include visite a domicilio), nel coinvolgimento di *supporters* della vittima e del rappresentante della Comunità, nella qualità della formazione dei facilitatori e degli esperti, nella *ownership* del *plan* (spettante principalmente al giovane e alla vittima).

Volontarietà che è invece più opaca nel sistema tedesco<sup>60</sup>: ove il provvedimento con cui il giudice – in base ai paragrafi 10 e 23 dello *Jugendgerichtsgesetz*, che menziona la mediazione penale (*Täter-Opfer-Ausgleich*) – ordina al minore di provare a trovare un accordo con la vittima, valutabile per archiviare il caso o per una pronuncia di proscioglimento<sup>61</sup>, sembra prediligere, più che la volontà del giovane di mediare, la finalità di incoraggiarne la sua responsabilizzazione<sup>62</sup>.

Più in generale, nell'ordinamento tedesco, in cui l'esercizio dell'azione penale è regolato dal principio di obbligatorietà temperata<sup>63</sup>, l'esito positivo della *Täter-Opfer-Ausgleich*, in base al § 153aSt.P.O., che prevede un particolare procedimento di archiviazione condizionale o provvisoria, può rendere il fatto non più perseguibile penalmente<sup>64</sup>, quando si tratti di reati di media gravi-

<sup>59</sup> Tra cui: scuse (verbali o scritte), attività di lavoro non retribuito (fino a 240 ore), prescrizioni restrittive come il divieto di compiere determinati attività o frequentare in determinati luoghi, indennizzo in favore della vittima, misure trattamentali in caso di problematiche di dipendenza da alcol e droga o attinenti alla salute mentale, *electronic tag*, misure custodiali. Così JORDAN, *La giustizia riparativa: pilastro del sistema penale minorile in Irlanda del Nord*, in occasione della relazione svolta il 12 maggio 2021 nell'ambito dei *Seminari internazionali sulla giustizia riparativa. Scenari e prospettive di giustizia riparativa in quattro paesi europei*, organizzati in *live streaming* dal Dipartimento giustizia minorile e di comunità in collaborazione e con l'Istituto Psicanalitico per le ricerche sociali (registrazione dell'evento disponibile in <https://www.iprs.it/progetti/liberi-di-scegliere/>).

<sup>60</sup> PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione. Considerazioni a partire dai risultati intermedi di un progetto di ricerca europeo sulla protezione della vittima*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 dicembre 2014, 9.

<sup>61</sup> Il paragrafo 45 equipara tale attività all'esecuzione di una "misura di supervisione".

<sup>62</sup> MANNOZZI, *La Giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, 202 s.

<sup>63</sup> Sul tema MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 4, 1982 ss.

<sup>64</sup> Come ricorda PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, cit., 9, «Sostanzialmente, il pubblico ministero può, con il consenso del tribunale, prescindere provvisoriamente dall'ulteriore prosieguo dell'azione penale nel caso in cui l'indagato ripari il danno causato dal fatto di reato o si adoperi seriamente per una mediazione».

tà<sup>65</sup>. Suscitano perplessità il carattere “impositivo” dell’istituto, che esula dal paradigma più autentico di giustizia riparativa creando frizioni con il principio di legalità nonché con quello di presunzione di non colpevolezza, e il connesso rischio di “commercializzazione” della giustizia penale in un’ottica di economia processuale<sup>66</sup>.

Il § 155aSt.P.O. onera l’autorità giudiziaria di verificare, in ogni fase del procedimento, se vi siano le condizioni per invitare le parti a partecipare ad un programma di mediazione<sup>67</sup>.

Sul versante sostanziale, il § 46 St.G.B. prevede che, nella dosimetria della pena, sia tenuto in considerazione anche il comportamento del reo successivo alla commissione del reato, ed in particolare l’«impegno mostrato nel riparare il danno», nonché il suo «impegno a trovare una composizione con la vittima»<sup>68</sup>: l’ordinamento tiene in considerazione, oltre al buon esito, anche il serio tentativo (*Bemühen*) della *Täter-Opfer-Ausgleich*<sup>69</sup>.

Va ricordato che l’ordinamento tedesco conosce e applica in maniera diffusa nei reati di relazione l’istituto della c.d. “azione penale privata” (*Privatklage*), il cui esercizio è in diversi casi sottoposto alla “condizione di procedibilità” di aver esperito preventivamente un tentativo di conciliazione davanti ad un organo amministrativo istituito presso i Lander<sup>70</sup>. Anche in queste ipotesi la ricerca di una soluzione conciliativa appare ispirata dalla finalità deflativa.

Anche nell’esperienza austriaca la conciliazione stragiudiziale (*Außergerichtlicher Tatausgleich*)<sup>71</sup> – che opera anche se la vittima non presta il proprio con-

<sup>65</sup> MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 2017, 216.

<sup>66</sup> GALAIN PALERMO, *Sospensione condizionata del processo penale in Germania: progressi o regressi del sistema penale?*, in *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, a cura di Picotti, Padova, 2010, 32.

<sup>67</sup> La disposizione stabilisce che il giudice e il pubblico ministero debbano, in ogni fase del procedimento, verificare se sia possibile applicare la mediazione al caso concreto, purché la persona offesa non manifesti una espressa volontà contraria, invitando le parti a partecipare ad un programma di mediazione.

<sup>68</sup> MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 224.

<sup>69</sup> PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, cit., 9.

<sup>70</sup> MORGENSTERN, *Diversión e sanzioni non detentive nell’ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace*, in *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, a cura di Picotti e Spangher, Milano, 2003, 91 ss.

<sup>71</sup> MANNOZZI, *La Giustizia senza spada*, cit., 212 ss. V. anche BERTOLINI, *Esistono autentiche forme di “diversione” nell’ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *Dir. pen. contemp., Riv. Trim.*, 2015, 4, 49 ss.; MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e in Germania: tra Legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, cit., 1966. Per importanti riferimenti all’ordinamento austriaco, sia pur relativi agli adulti, si rimanda a ROSANI, *Le definizioni alternative del procedimento penale in Austria. Introduzione alla disciplina dell’archiviazione per tenuità e della diversione*, in *questa Rivista*,

senso a partecipare o quando non sia individuabile una vittima specifica – può condurre all’archiviazione del caso da parte del pubblico ministero. Tale epilogo (possibile per reati puniti con pena detentiva non superiore a cinque anni da cui non sia derivata la morte dell’offeso, sempre che l’accertamento del fatto sia di semplice ricostruzione e la colpevolezza del minore non appaia di grave entità) non risulta dipendere strettamente dal raggiungimento di un accordo tra le parti o dalla confessione del minore, rilevando piuttosto, in base ai §§ 6 e 7 öJGG, la sua positiva determinazione di volere rispondere e rimediare alle conseguenze del reato.

Progressi significativi sono stati compiuti anche in Croazia<sup>72</sup>. L’intervento di riforma della giustizia minorile ha previsto la *criminal mediation* come efficace strumento riparativo<sup>73</sup>: ciò è avvenuto estendendo la portata del principio di opportunità – calmierato soltanto dalla elaborazione di linee guida redatte dall’Ufficio del Procuratore – e mettendo a disposizione della pubblica accusa un numero significativo di misure speciali, capaci di scongiurare l’ingresso del giovane nell’ordinario circuito giudiziario. In senso critico, tuttavia, è stato rilevato come la soluzione normativa – che riserva il dialogo riparativo, sotto forma di mediazione, alla sola fase preprocessuale – limiti fortemente l’operatività dell’istituto<sup>74</sup>.

La giustizia riparativa del Belgio – primo paese dell’Europa continentale ad averla introdotta nel sistema di giustizia minorile<sup>75</sup> – si lascia apprezzare per la completezza della sua disciplina, l’omogeneità della sua accessibilità sul territorio, l’adeguatezza delle risorse pubbliche riservate, l’ampiezza della sua disponibilità (è fruibile per tutti i tipi di reato e in tutte le fasi del procedimento).

I principali modelli riparativi applicati in ambito minorile sono la *Victim-*

2019, 3, 14 ss.

Per un esame degli strumenti di definizione alternativa del procedimento penale previsti nella *Strafprozessordnung* austriaca, evidenziandone le peculiarità anche rispetto all’analoga disciplina vigente in Germania, v. SUMMERER, “*Diversion*” e giustizia riparativa. *Definizioni alternative del procedimento penale in Austria*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2018, 1, 143 ss.

<sup>72</sup> Si v. con particolare riferimento ai primi periodi di sperimentazione ŽIŽAK, *Mediation in Cases of Juvenile Offenders in Croatia*, in *European Best Practices of Restorative Justice in the Criminal Procedure*, a cura di Gönczöl, Budapest, 2010, 173, in [www.epimelitesanlikon.gr](http://www.epimelitesanlikon.gr).

<sup>73</sup> Si tratta della nuova legge sui tribunali minorili del 2011, da ultimo modificata nel 2015 secondo quanto riportato da SKORIC, RITTOSSA, *Giustizia riparativa e mediazione penale. Uno sguardo all’ordinamento croato*, in *La vittima nel “nuovo mondo” della mediazione penale. Profili di un’assenza*, cit., 138 ss.

<sup>74</sup> SKORIC, RITTOSSA, *Giustizia riparativa e mediazione penale*, cit., 150.

<sup>75</sup> PALL, RANDAZZO, VANFRAECHEM, *Victim-Offender Mediation in juvenile justice in Belgium*, in *Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children*, cit., 36.

*Offender Mediation (VOM)* e il *Conferencing (herstelgericht groepsoverleg* in olandese, *concertation restauratrice en groupe* in francese)<sup>76</sup>.

Sono applicati in via prioritaria perché considerati dalla legge «le primarie risposte alla criminalità giovanile»<sup>77</sup>: se il pubblico ministero decide di non deferire il caso in mediazione, infatti, deve motivarne le ragioni<sup>78</sup>.

Il raggiungimento dell'accordo (o dell'«accordo e dichiarazione di intenti», se conseguito tramite *conferencing*) e il suo rispetto obbligano accusa e giudicante a tenerne considerazione (la prima, archiviando; il secondo, giudicando o – se la decisione è stata già emessa – applicando misure meno severe dopo la riapertura del procedimento)<sup>79</sup>.

In riferimento all'esperienza belga appaiono da segnalare sia l'introduzione di un fondo speciale che consente ai giovani (anche detenuti) di risarcire le loro vittime coi proventi conseguiti attraverso l'attività lavorativa volontariamente espletata<sup>80</sup>, sia l'ampia sperimentazione della giustizia riparativa in ambito carcerario, con incontri orientati alla mediazione tra i detenuti e le loro vittime<sup>81</sup>.

Infine, un breve cenno merita il sistema della Finlandia<sup>82</sup>, considerata una delle culle europee della giustizia riparativa, che si contraddistingue per la particolare efficienza dei servizi di mediazione. La normativa finlandese è piuttosto flessibile. Il fruttuoso percorso di mediazione faculta il pubblico ministero ad archiviare il caso (e la polizia a chiudere le indagini, nei procedimenti avviati su denuncia). Se, nonostante la mediazione positiva, l'azione penale viene esercitata, il Tribunale può decidere di deviare il caso o attenuare la pena<sup>83</sup>.

<sup>76</sup> *Ivi*, 37, nt. 12.

<sup>77</sup> SHAPLAND, CRAWFORD, GRAY, BURN, *Learning lessons from Belgium and Northern Ireland*, Sheffield, 2017, 13, disponibile in [www.sheffield.ac.uk](http://www.sheffield.ac.uk).

<sup>78</sup> PALI, RANDAZZO, VANFRAECHEM, *Victim-Offender Mediation in juvenile justice in Belgium*, cit., 38

<sup>79</sup> *Ivi*, 39.

<sup>80</sup> DÜNKEL, HORSFIELD, PĂROȘANU, *European Research on Restorative Juvenile Justice, vol. I, Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe: Snapshots from 28 EU Member States*, Bruxelles, 2015, 236.

<sup>81</sup> *Ivi*, 236.

<sup>82</sup> LAPPI-SEPPÄLÄ, *Finland*, in *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters – A stocktaking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries*, a cura di Dünkel, Grzywa-Holten, Horsfield, vol. I, Mönchengladbach, 2015, 243 ss.; ID., *Finland*, in *Juvenile Justice Systems in Europe – Current Situation and Reform Developments*, a cura di Dünkel, Grzywa, Horsfield, Pruin, 2<sup>a</sup> ed., vol. I, Mönchengladbach, 2011, 423 ss. In generale, sulla mediazione nei paesi nordici, v. NYLUND, ERVASTI, ADRIAN, *Nordic Mediation Research*, a cura di Id., Cham, 2018.

<sup>83</sup> ELONHEIMO, FLINCK, *Victim-Offender Mediation in Finland*, in *Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children*, cit., 73 ss.

6. *I criteri della legge delega 134/2021 e le prospettive di attuazione.* La l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»<sup>84</sup>, ha inteso colmare la necessità di una cornice giuridica di riferimento, avvertita come non più differibile per restituire coerenza ed armonia ad una forma di giustizia dalle interessanti potenzialità (non solo rispetto all'obiettivo deflativo a lungo termine).

Se già il titolo della delega lascia trasparire il rilievo assegnato alla giustizia riparativa, ben più significativo è lo stanziamento di risorse economiche - con effetto immediato - per darle attuazione (art. 1, comma 19), circostanza che costituisce una rara eccezione alla 'solita' clausola di invarianza finanziaria, che da tempo accompagna inesorabilmente le riforme in materia di giustizia. Insolitamente ampi anche i contenuti normativi: i sette criteri che la legge delega dedica alla *restorative justice* riguardano, in sintesi, il quadro dei principi, gli strumenti e gli aspetti operativi.

Quello di delineare «nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato», così come richiesto dall'art. 1, comma 18, lett. a), è un compito il cui assolvimento risulta più agevole grazie all'espreso richiamo fatto alle fonti di *hard e soft law* innanzi esaminate.

In questa ottica, nel delineare la nozione risultano utili, in particolare, le esplicitazioni contenute nei *Basic principles on the use of restorative justice programs in criminal matters*, nella direttiva 2012/29/UE e nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 3 ottobre 2018 CM/Rec (2018) 8 relativa alla Giustizia riparativa in ambito penale, che l'ha definita come «ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito, attraverso l'aiuto di un soggetto terzo formato ed imparziale».

L'identificazione della giustizia riparativa con un «procedimento», comune a tutte le classificazioni del fenomeno, vale a rimarcare che si tratta di un per-

---

<sup>84</sup> Tra i primi commenti sulla legge delega, limitatamente al tema qui in oggetto, v. BASSI, PARODI, *La riforma del sistema penale. L. n. 134/2021: la delega e le norme immediatamente applicabili*, in *Il Penalista. Speciale Riforma*, Giuffrè, 2021, 8 ss.; BUONO, SABRA PIAZZA, *Giustizia riparativa*, in *La riforma Cartabia della giustizia penale. Commento organico alla legge n. 134/2021*, a cura di Conz, Levita, Roma, 2021, 243 ss.; FIORENTIN, *Su organi e progetti di mediazione un rischio impasse per la riforma*, in *La riforma del processo penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, Il Sole 24 Ore, 2021, 202 ss.; ID., *Sul reale accesso alla mediazione si gioca la riuscita del tentativo*, *ivi*, 209 ss.

corso, concetto distinto dal risultato riparativo<sup>85</sup>.

Spetta alla enunciazione dei programmi tracciare i contenuti del percorso riparativo: anche sotto questo profilo il delegato potrà attingere dalle migliori prassi diffuse negli ultimi anni, anche oltre i confini nazionali ed europei. Utile a riguardo lo sforzo “aristotelico” compiuto dall’*International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme* (ISPAC) di catalogare gli strumenti di giustizia riparativa<sup>86</sup>.

Nella parzialità di questo scritto meritano di essere ricordati, in disparte dalla più nota *victim-offender mediation*<sup>87</sup>, il *conferencing* ed il *circle*<sup>88</sup>.

Il (*Community o Family Group*) *Conferencing* è un modello nato in Nuova Zelanda ed è particolarmente adoperato nell’ambito della giustizia minorile, con effetti molto positivi sui tassi di recidiva<sup>89</sup>: si tratta di una declinazione della mediazione in cui vengono coinvolti i familiari della vittima e dell’autore del reato, per agevolare questo nell’acquisizione della consapevolezza del proprio

<sup>85</sup> BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 115.

<sup>86</sup> Sforzo compiuto sulla base di quanto suggerito dal § 7 della risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 53/10 del 9 dicembre 1998 e dei §§ 5 e 11 della risoluzione 54/125 del 17 dicembre 1999. Il catalogo riguarda: *Apology, Community/family Group Conferencing (FGC), Community/neighbourhood/Victim Impact Statements, Community Restorative Board, Community Sentencing/Peacemaking Circles, Community Service, Compensation Programs, Diversion, Financial Restitution to Victims, Personal Service to Victims, Victim/Community Impact Panel, Victim Empathy Groups or Classes, Victim-Offender Mediation*. Tale ricognizione è consultabile all’indirizzo [www.restorativejustice.org.uk](http://www.restorativejustice.org.uk).

<sup>87</sup> Per i programmi attuati in Belgio e in Finlandia v. PALI, RANDAZZO, *Practical Guide Implementing Restorative Justice with Children*, 2018, rispettivamente 35 ss. e 73 ss., in [www.ojji.org](http://www.ojji.org).

<sup>88</sup> A proposito, v. AERTSEN, MACKAY, PELIKAN, WILLEMSSENS, WRIGHT, *Rebuilding community connections – mediation and restorative justice in Europe (European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice)*, Strasburgo, 2004, 26 ss.; CARIO, *Justice restaurative*, Parigi, 2005, 76 ss.; GAVRIELIDES, *Restorative Justice Theory and Practice*, Helsinki, 2007, 29 ss.; KURKI, *Evaluating Restorative Justice Practices*, in *Restorative Justice and Criminal Justice. Competing or Reconcilable Paradigms?*, a cura di von Hirsch, Roberts, Bottoms, Roach, Schiff, Oxford e Portland, 2003, 293 ss.; LIEBMANN, *Restorative Justice. How it Works*, Londra-Philadelphia, 2007, 73 ss.; MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., 134 ss.; PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, cit., 7; REGGIO, *Giustizia dialogica*, Milano, 2010, 30 ss.; TRAMONTANO, *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rassegna pen. crim.*, 2010, 2, 59 ss.; WILLIAMS, HAYES, *The Effectiveness of Victim-Offender Mediation and Family Group Conferencing*, Ann Arbor, 2002, 9 ss.; WOOLFORD, NELUND, *The Politics of Restorative Justice. A Critical Introduction*, 2<sup>a</sup> ed., 2020, Boulder, 73 ss.

<sup>89</sup> V. gli esempi australiani (oltre che canadesi, statunitensi e britannici) citati da AERTSEN, WILLEMSSENS, *The European Forum for Victim-Offender Mediation and Restorative Justice*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, 2001, 9, 292. Per un’analisi approfondita delle esperienze neozelandesi ed australiane v. SPRICIGO, *La giustizia riparativa nel sistema penale e penitenziario in Nuova Zelanda e Australia: ipotesi di complementarità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 1924 ss.

comportamento<sup>90</sup>.

I (*Community Sentencing/Peacemaking*) *Circles* (o consigli commisurativi)<sup>91</sup> si caratterizzano per la maggiore apertura sotto il profilo partecipativo: in cerchio – da cui l'origine del nome – si dispongono, in posizione di equidistanza rispetto al centro (che simboleggia la lacerazione da ricucire), anche membri della comunità.

Appare opportuno garantire che i programmi mantengano una certa flessibilità, onde poter attingere anche da quelli che dovessero essere elaborati in seguito alla più accentuata sperimentazione, in modo da adeguare meglio il percorso a ciascun caso concreto<sup>92</sup>.

7. *Ambito soggettivo e oggettivo.* Le opzioni legislative a proposito di nomenclatura e programmi della giustizia riparativa refluiscano sulla sfera della legittimazione soggettiva a partecipare ai percorsi.

L'ambito soggettivo della Raccomandazione del 2018, riferito alle persone che «subiscono un pregiudizio» e alle «persone responsabili di tale pregiudizio», appare più esteso rispetto a quello della direttiva del 2012 (circostritto a vittima e autore di reato).

Un percorso maggiormente inclusivo ha il pregio di coinvolgere tutti i soggetti lambiti dalle dinamiche offensive e di consentire una migliore gestione delle conseguenze del reato. Il rischio che l'accoglimento di tale prospettiva si traduca nella perdita della centralità e concretezza della vittima (nel caso, ad esempio, in cui si ricorra a quella indiretta, aspecifica o surrogata)<sup>93</sup> è eventualità che pare potersi escludere, sia in base alla circostanza che una maggiore estensione partecipativa consente alla vittima di poter essere accompagnata da propri *supporters* (sul modello nord-irlandese della *Youth Conference*), sia in base al rilievo che viene assegnato dall'intera riforma alla sua figura, la cui importanza è per di più testimoniata dal criterio (previsto dall'art. 1, comma 18, lett. b) che delega il Governo ad introdurne nell'ordinamento la definizione stessa.

La nozione proposta, che abbandona i tradizionali binari paralleli sui cui

---

<sup>90</sup> CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., 73.

<sup>91</sup> MANNOZZI, LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, cit., 239 ss.; MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 125; VEZZADINI, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Bologna, 2006, 148; WEITEKAMP, *Developing Peacemaking Circles in a European Context*, a cura di Id., Tübinga, 2015.

<sup>92</sup> In quest'ottica DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 9 s.

<sup>93</sup> Rischio messo in evidenza da BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 116.

muove il processo penale – persona offesa e danneggiato – a favore di una sagomatura che comprende non solo la persona fisica che ha subito le conseguenze dirette del reato (vittime primarie), ma anche i familiari della persona deceduta per effetto di esso (vittime secondarie), mira a recepire la definizione di vittima della Direttiva 2012/29/UE, focalizzata su una entità fisica: ciò rende evidente la necessità di un incrocio dialogico tra l'autore dell'offesa e la vittima diretta.

L'«enfasi» data alla vittima assume particolare significato nell'orbita del rito minorile, ove – in controtendenza rispetto alle istanze internazionali tese a valorizzarne la tutela – rimane piuttosto emarginata: i percorsi di giustizia riparativa offrono l'opportunità di renderla protagonista<sup>94</sup>, riconoscendone i nuclei emozionali e offrendole occasioni di ascolto, un clima di fiducia, relazioni sicure, *empowerment*, riparazione; in altri termini, di soddisfarne i bisogni che si collocano al vertice di una immaginaria piramide *masloweliana*, rappresentati da dignità, inclusione sociale e assenza di pregiudizio<sup>95</sup>.

La centralità che l'offesa riveste nella giustizia riparativa rende ragione del perché il delegante voglia che quest'ultima sia accessibile «senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità» (art. 1, comma 18, lett. c). Sotto questo profilo, la giustizia minorile appare la sede in cui è più agevole che tale ineccepibile principio – almeno sul piano teorico – trovi applicazione, vista la già sperimentata ampiezza della messa alla prova.

Inoltre, seguendo percorsi cronologici antitetici rispetto all'esigenza di operare pragmaticamente una riduzione dei tempi della giustizia – sebbene la prospettiva deflativa non sia quella più corretta da cui guardare alla giustizia riparativa<sup>96</sup>, il paradigma riparativo-conciliativo appare ciò nonostante in grado di offrire soluzioni efficienti alla crisi del sistema penale<sup>97</sup> e contribuire all'efficienza processuale<sup>98</sup> – la delega prescrive che l'accesso dovrà essere

<sup>94</sup> BRONZO, *Giustizia riparativa e procedimento penale minorile*, in *La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta*, cit., 25.

<sup>95</sup> MANNOZZA, *La giustizia riparativa alla prova della riforma penale e di fronte alla sfida di un'assistenza diffusa per le vittime di reato*, relazione al convegno «Giustizia riparativa e vittime di reato», organizzato dalla Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e tenutosi a Napoli il 25-26 novembre 2021, visibile attraverso <https://www.facebook.com/unisob/videos/1086998125450330/>.

<sup>96</sup> COSÌ, *Introduzione, La scelta della mediazione: itinerari ed esperienze a confronto*, a cura di Foddai, Milano, 2009, VIII.

<sup>97</sup> In tema v. RUSSO, *Il contributo della giustizia riparativa all'efficienza della giurisdizione*, in [www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it), 4 febbraio 2020. Sui benefici in termini di riduzione della recidiva, v. più di recente lo studio di SHEM-TOV, RAPHAEL, SKOG, *Can restorative justice conferencing reduce recidivism? Evidence from the Make-it-Right program*, in [www.nber.org](http://www.nber.org), Agosto 2021.

<sup>98</sup> GIUNTA, *Oltre la logica della punizione: linee evolutive e ruolo del diritto penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. I, cit., 345.

consentito «in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente».

Si ritiene che, legando a quest'ultima l'iniziativa, il legislatore abbia inteso non già privare le parti e gli altri operatori della facoltà di avviare il percorso riparativo<sup>99</sup>, bensì fornire un'indicazione 'sollecitatoria' per l'autorità giudiziaria.

Diversamente, la giustizia riparativa potrebbe essere percepita dal minore come imposta dall'alto dall'autorità, conducendo ad un'adesione al percorso forzata e non connotata da spontaneità<sup>100</sup>, in contraddizione con il criterio per cui l'accesso al programma deve avvenire «sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato».

Ma se l'accesso alla giustizia riparativa dipendesse dall'autorità giudiziaria, allora sarebbe opportuno prevedere tale iniziativa come 'prioritaria' e renderla disapplicabile soltanto in ragione di esplicite motivazioni, sulla scia del modello belga.

8. *L'apparato garantistico.* Il criterio volto a prevedere che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e il loro svolgimento includa importanti garanzie (art. 1, comma 18, lett. c) si colloca nell'ottica di assicurarne l'effettività.

Le garanzie possono distinguersi in 'interne' ed 'esterne': le prime assicurano l'esistenza stessa della giustizia riparativa, mentre le seconde si correlano alla sua complementarità rispetto alla giustizia tradizionale e alla necessità di limitare scambi tra i due distinti moduli procedurali.

Le prime (volontarietà, equiprossimità e confidenzialità) devono perdurare lungo tutto l'arco del percorso.

Così, l'avvio dell'esperimento riparativo postula il «consenso libero e informato», ma la base consensuale si salda con l'intero percorso, giacché «in ogni [suo] momento» potrebbe essere ritrattato. Non sono esplicitate le modalità secondo cui l'atto del consenso debba constare. Certo è che l'accettazione, perché possa qualificarsi come tale, oltre che incoercibile deve essere consapevole: la conoscenza presuppone una «completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili» e - sarebbe opportuno aggiungere - circa la natura

---

<sup>99</sup> In senso contrario BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 118, che, reputando «eccentrico» l'innescamento del percorso riparativo alla iniziativa dell'autorità giudiziaria competente», pone in evidenza il possibile «effetto di "procedimentalizzare" il ricorso alla restorative justice».

<sup>100</sup> TRAMONTE, *Percorsi riparativi nella giustizia minorile: l'attività del centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma trentino-Alto Adige/Süd Tirol*, in *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, cit., 182.

volontaria dell'adesione e la retrattabilità in ogni momento del consenso<sup>101</sup>. Dal punto di vista operativo, «un'informazione efficace potrà essere data, per l'autore, dalla competenza del personale giudiziario, dei servizi minorili, dell'avvocatura» e «per la vittima, dall'esistenza di servizi specifici per la loro assistenza»<sup>102</sup>, in realtà numericamente esigui<sup>103</sup>.

La partita riparativa va poi giocata in ogni suo momento in campo neutro: prevista in astratto «nell'interesse della vittima e dell'autore del reato», la giustizia riparativa deve mantenere la sua caratteristica di equiprossimità anche in concreto attraverso la rispondenza dei suoi programmi a quegli stessi interessi, nonché a quelli della comunità, così come richiesto dal criterio di delega in esame al fine di evitare squilibri di potere.

Oltre che neutro, lo spazio in cui si pratica la giustizia riparativa deve essere riservato e confidenziale, qualità che consente di mantenere inalterata la sua dimensione dialogica. La divulgazione delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa – salvo che integrino di per sé reato o che vi sia consenso alla loro ostensione o questa sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati – è presidiata dalla garanzia di confidenzialità.

Venendo ai presidi garantistici destinati ad operare all'«esterno» del processo riparativo e, dunque, sul crinale della giustizia tradizionale, la inutilizzabilità di quelle stesse dichiarazioni ne impedisce il recupero nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena<sup>104</sup>.

È questo un esempio di impermeabilità tra le due forme di giustizia, tra le quali non mancano «momenti di connessione».

Se «il percorso di giustizia riparativa, che guarda al futuro», marca l'obiettivo di «rimette[re]» in moto la storia delle persone coinvolte, allora tale esito – in base al criterio sub e) – può essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva.

Laddove ciò non accada e si debba ritornare al «sistema penale classico, che

---

<sup>101</sup> In questo senso DEI-CAS, *Qualche considerazione in tema di giustizia riparativa nell'ambito della legge delega Cartabia*, cit., 14. Sulla necessità di fornire una informazione che non sia di mero stile, come accaduto per la previsione di cui all'art. 90-bis c.p.p., BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 119 (nt. 38).

<sup>102</sup> BOUCHARD, FIORENTIN, *Sulla giustizia riparativa*, in *Quest. giust.*, 23 novembre 2021, 13.

<sup>103</sup> Come ricorda, interrogandosi sui possibili rapporti tra i centri della giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime, BOUCHARD, *Giustizia riparativa, vittime e riforma penale. Osservazioni alle proposte della Commissione Lattanzi*, in *Quest. giust.*, 23 giugno 2021.

<sup>104</sup> Il legislatore delegato può trarre spunti dalle garanzie a riguardo introdotte per il mediatore civile o per il giudice di pace, su cui, volendo, PULITO, *Lo statuto processuale penale del mediatore*, in *Riv. pen.*, 2012, 3, 266 ss.

guarda al passato»<sup>105</sup>, in questo ambito l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento – da comunicarsi in maniera “asciutta” in modo che all'autorità giudiziaria ne restino ignote le ragioni – non possono produrre effetti negativi a carico della vittima del reato o del suo autore.

Veniamo ora al tema degli innesti tra le due forme di giustizia.

Il processo di giustizia riparativa non segue il *timing* del processo tradizionale (può essere utilmente avviato in ogni momento, anche quando questo si trovi nella fase *post-iudicatum*<sup>106</sup>), ma le sue potenzialità possono sfruttarsi meglio se l'esperimento riabilitativo avviene già nella fase delle indagini, quando i ruoli sono meno stigmatizzati dalle vicende processuali e un esito positivo potrebbe evitare integralmente il processo<sup>107</sup>, come avviene in altri ordinamenti in cui la giustizia riparativa opera in un'area degiurisdizionalizzata<sup>108</sup>. Così è in quei sistemi giuridici caratterizzati da un contesto di discrezionalità dell'azione penale<sup>109</sup>, differenti dal nostro ordinamento che – pur interrogandosi sulla sua irrinunciabilità<sup>110</sup> – mantiene il principio di obbligatorietà<sup>111</sup>, avvertendolo in alcuni casi come eccessivamente rigido rispetto agli scopi del processo minorile<sup>112</sup>.

<sup>105</sup> Le efficaci espressioni citate nel presente periodo e nei due precedenti sono riprese da ALBANO, *Introduzione*, cit., 7.

<sup>106</sup> V. a proposito le indicazioni metodologiche e programmatiche dello United Nations Office on Drugs and Crime, contenute nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2<sup>a</sup> ed., Vienna, 2020, 41, in [www.unodc.org](http://www.unodc.org). Già in precedenza, un quadro internazionale sulla giustizia riparativa è tracciato da VAN NESS, *An overview of restorative justice around the world* (paper at the eleventh United Nations congress on crime prevention and criminal justice, Bangkok, 2005), in <https://nactj.org>.

<sup>107</sup> RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in *La mediazione nel sistema penale minorile*, a cura di Picotti, cit., 203, che in particolare ritiene che non costituirebbe una violazione del principio sancito dall'art. 112 Cost. (e del suo presupposto, il principio di uguaglianza) il riconoscimento, in un provvedimento di archiviazione, di mediazioni esperite con successo. Sul punto v. anche CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, 249 e 292; MOSCONI, *La mediazione. Questioni teoriche e diritto penale*, in *Prassi e teoria della mediazione*, cit., 18.

<sup>108</sup> HANLEY, *Le prospettive internazionali: la Giustizia riparativa nella prevenzione del crimine. Il Conferencing nella Giustizia Minorile. Esperienze nel Nuovo Galles del Sud*, in *1° Rapporto Nazionale sulla mediazione penale minorile*, a cura di Mastropasqua e Buccellato, Roma, 2012, 86 ss.

<sup>109</sup> PICOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, cit., 285.

<sup>110</sup> Sulla scorta di alcune esperienze straniere, strumenti di deprocessualizzazione dovrebbero essere introdotti, senza dar vita una riforma costituzionale, secondo APRATI, *Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”*, in *Cass. pen.*, 2015, 1317 ss.; CERESA-GASTALDO, *Dall'obbligatorietà dell'azione penale alla selezione politica dei processi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1415 ss.; DOLCINI, *Esercizio dell'azione penale, divisione dei poteri e prevenzione generale dei reati*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1369 ss.

<sup>111</sup> La dottrina processualistica continua a interrogarsi sulla effettiva irrinunciabilità del principio di cui all'art. 112 Cost., come rileva CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, 593.

<sup>112</sup> FIANDACA, *La giustizia minorile come laboratorio sperimentale di innovazioni estensibili al diritto*

La riforma, abbandonata l'ipotesi di previsione di una forma di archiviazione meritata<sup>113</sup>, ha ampliato il ricorso alla procedibilità su querela (art. 1, comma 15), con la potenziale conseguenza che l'esito positivo di percorsi riparativi dovrebbe segnare più facilmente le sorti del giudizio penale. A parte questa possibilità, l'incremento delle soglie di giustizia riparativa in ambito minorile potrà raggiungersi seguendo le modalità di innesto già note e sperimentate. In prospettiva *de iure* condendo, possono coltivarsi alcune linee di tendenza emergenti dai lavori parlamentari di cui si è dato conto sopra, quali il più esteso ricorso alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Per concludere sul tema delle garanzie, la delega richiama esplicitamente quella relativa all'assistenza linguistica, mentre rimane a livello sotterraneo l'assistenza difensiva, prevista anche nel processo riparativo dalle fonti sovranazionali: tuttavia, non vi sono elementi per attribuire al silenzio il significato che il legislatore abbia voluto escludere che la difesa possa trovare spazio nella nuova dimensione della giustizia, soprattutto ove si rifletta sulla gravosità e dolorosità del percorso o dell'accordo riparativo, che contempla elementi di sofferenza<sup>114</sup>, e sulla particolarità del ruolo rivestito dal difensore in ambito minorile.

Tra questi ultimi deve oggi aggiungersi quello di spiegare e far comprendere al minore che riparare non vuol dire contribuire all'accertamento di un'accusa: il riconoscimento dei fatti essenziali non equivale ad ammissione di colpevolezza e, per dissipare ogni equivoco in proposito, sarebbe opportuno che il legislatore delegato escludesse espressamente che la partecipazione a percorsi riparativi possa essere usata come prova dell'ammissione di colpevolezza in successivi procedimenti giudiziari, come del resto già previsto nei documenti sovranazionali<sup>115</sup>.

9. *Giustizia riparativa in action: formazione e servizi.* Le parti sono le indiscusse protagoniste della giustizia riparativa, ma per facilitare il processo relazionale è fondamentale l'aiuto di persone competenti. Come emerge dal documento finale del Tavolo 13 degli "Stati Generali dell'Esecuzione Penale" in materia di giustizia riparativa, la preconditione per l'attuazione della *restorative justice* è l'istituzione in maniera capillare di centri composti da mediatori

---

penale comune, in *Il diritto penale tra legge e giudice*, a cura di Id., Padova, 2002, 147 s.

<sup>113</sup> Sulla quale GIALUZ, *L'archiviazione meritata come terza via tra archiviazione ed esercizio dell'azione penale*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 2, 309 ss.

<sup>114</sup> PARISI, *I confini della Restorative justice*, cit., 135.

<sup>115</sup> BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 121.

esperti in programmi di giustizia riparativa, iscritti in un apposito albo ed adeguatamente formati. Non vi è dubbio che l'artefice principale del successo di questa giustizia sarà il "capitale umano"; ed è altrettanto indubbio che tale delicato ruolo non potrà essere affidato a singoli, i quali dovranno essere accompagnati da un apparato organizzativo capace di supportarne l'azione.

Questa consapevolezza è alla base dei criteri - di spiccata natura operativa - di cui alle lettere f) e g), che si preoccupano che la disciplina organica regoli la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e individui i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa.

Sotto il primo profilo, la delega consentirà di «uscire da un'eccessiva liquidità e indeterminatezza delle modalità di formazione e di reclutamento degli operatori della giustizia riparativa»<sup>116</sup>, affidata in ambito minorile a linee-guida<sup>117</sup>.

L'opzione della delega è per la figura del mediatore professionale - laddove in altre esperienze, prevalentemente di *common law*, si privilegia il coinvolgimento di soggetti volontari - ma l'individuazione specifica dei «requisiti e i criteri» per l'esercizio dell'attività dell'esperto in programmi di giustizia riparativa è affidata al legislatore delegato, limitandosi il delegante a prevederne l'«accreditamento» presso il Ministero della giustizia e a richiamare le «caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo», delle quali vi è ampia traccia nelle fonti sovranazionali.

Queste ultime forniscono un *framework* utile per l'attuazione della delega: a livello sovranazionale è richiesta l'elaborazione di percorsi di acquisizione e mantenimento delle capacità necessarie che abbiano ad oggetto le tecniche di mediazione e le nozioni concernenti il sistema di giustizia penale.

La necessità di prevedere che la formazione sia interdisciplinare<sup>118</sup> si evince in filigrana leggendo il criterio sub lett. f), nella parte in cui richiama - genericamente - le «esigenze» delle parti e indica come requisito il «possesso di cono-

---

<sup>116</sup> Criticata da PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, a cura di Manozzi, Lodigiani, Bologna, 2015, 80.

<sup>117</sup> Si v. le "Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato", DGMC n. 1123 del 17 maggio 2019, reperibili in [www.gnewsonline.it](http://www.gnewsonline.it).

<sup>118</sup> Sulla necessità che la formazione alla mediazione ed alla giustizia riparativa, dal carattere interdisciplinare, sia offerta in misura ampia e generalizzata fin dalle aule universitarie e si consolidi con l'istituzione di specifici corsi di studio universitari, MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 487 s., che ricorda come in Francia «già dal 1996 è stata prevista una specifica procedura di abilitazione all'esercizio della mediazione in materia penale da parte di persone fisiche o di associazioni», nonché il solenne giuramento da parte del mediatore di esercitare le proprie funzioni con rigore, lealtà, imparzialità e dignità e nel rispetto del segreto professionale.

scenze basilari sul sistema penale», mentre non si rileva un accenno esplicito alla formazione continua, da considerarsi tanto più importante al cospetto di una giustizia *in progress*<sup>119</sup>.

È opportuno che la lacuna sia riempita in sede di attuazione della delega.

In senso critico, deve rilevarsi che non viene menzionata la distinta figura “connettiva” del facilitatore.

Sotto il secondo profilo, la delega – onde evitare fenomeni di privatizzazione della giustizia e assicurare affidabilità, uniformità e sicurezza a tutti i partecipanti<sup>120</sup> – esige che le prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa «siano erogati da strutture pubbliche» che facciano capo agli enti locali<sup>121</sup> e siano convenzionate con il Ministero della giustizia, prevendendo come requisito minimo (e inidoneo ad assicurare capillarità e prossimità) la presenza di almeno una di esse in ciascun distretto di corte d’appello.

10. *Considerazioni conclusive.* Con l’introduzione (*rectius*: riconoscimento normativo organico) della giustizia riparativa il nostro ordinamento si apre ad un sistema giudiziario capace di ricomporre i conflitti. L’impatto che il nuovo modello di giustizia sarà in grado di produrre dipenderà dalla capacità di mantenere alto il rispetto dei principi e delle garanzie della giustizia penale e di offrire percorsi riparativi adeguati agli standard qualitativi più elevati. Non è secondario rilevare che l’obiettivo potrà essere raggiunto se l’idea di giustizia instillata dal legislatore sia sostenuta da una seria riflessione e comprensione dei significati e delle finalità della giustizia che ‘ricuce’ e ‘ripara’.

È la cultura di quell’idea, che in ambito minorile è da tempo non soltanto cullata ma anche praticata, il motore vero della giustizia riparativa.

Occorre che sia ben chiaro come non si tratti di una giustizia indulgenziale<sup>122</sup>: le esigenze repressive della giustizia tradizionale non sono del tutto frustrate (ma eventualmente posticipate, in caso di esito negativo dell’esperimento riparativo ad esempio), mentre le finalità di difesa sociale sono tenute maggiormente in considerazione rispetto ad altri istituti del processo minorile,

---

<sup>119</sup> Ed è ben tenuta in considerazione dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 3 ottobre 2018 CM/Rec(2018)8.

<sup>120</sup> Come rilevato da BONINI, *Evoluzioni della giustizia riparativa nel sistema penale*, cit., 122.

<sup>121</sup> Sul ruolo degli enti locali nella giustizia riparativa, si v. LORENZETTI, *Giustizia riparativa ed enti locali: quale possibile ruolo?*, in *Queste istituzioni*, 2021, 1, 102 ss.

<sup>122</sup> In senso analogo, con riferimento al *probation* minorile, TRIGGIANI, *La sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato minorenni: finalità, presupposti, prospettive*, in *La messa alla prova dell’imputato minorenni tra passato, presente e futuro. L’esperienza del Tribunale di Taranto*, a cura di Id., Bari, 2011, 39.

applicabili dietro valutazioni focalizzate essenzialmente sul fatto-reato e non su un'analisi approfondita (un *percorso*) in grado di travalicare il singolo episodio della vita, monitorando le modalità con cui di fronte ad esso l'autore di reato si pone e reagisce, la sua assunzione di responsabilità nei confronti della vittima e al cospetto della comunità, il riconoscimento della verità dell'accaduto.

Al contrario, il percorso di incontro la rende «uno strumento molto esigente»<sup>123</sup>.

---

<sup>123</sup> In questi termini si è espresso il Ministro della Giustizia Cartabia, nella relazione sull'amministrazione della giustizia nel corso della seduta del Senato n. 397 del 19 gennaio 2022. Il resoconto stenografico della seduta, in cui è riportata la relazione, è leggibile in [www.senato.it](http://www.senato.it).